

# RESOCONTO STENOGRAFICO

156ª SEDUTA  
(Pomeridiana)

MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 1988

Presidenza del Vicepresidente ORDILE

## INDICE

	Pag.	LEANZA VINCENZO, Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione	5632, 5633
<b>Congedo</b> .....	5630	PARISI (PCI) .....	5635
<b>Disegni di legge</b>		PIRO* (DP) .....	5633
(Votazione di richiesta di procedura d'urgenza):		CRISTALDI (MSI-DN) .....	5635
<b>PRESIDENTE</b> .....	5631		5636
«Norme finanziarie e di integrazione per l'attuazione della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, relativa all'accelerazione delle procedure concorsuali per l'assunzione del personale» (n. 520/A) (Seguito della discussione):		<b>Mozioni</b>	
<b>PRESIDENTE</b> .....	5636, 5638, 5640, 5643	(Annunzio) .....	5630
CANINO, Assessore per gli enti locali .....	5645, 5647, 5658, 5659, 5660	(Rinvio della determinazione della data di discussione):	
GUELI (PCI) .....	5637, 5655	<b>PRESIDENTE</b> .....	5631
TRINCANATO*, Assessore per il bilancio e le finanze .....	5654, 5660	<b>Sull'ordine dei lavori</b>	
TRICOLI (MSI-DN)* .....	5639, 5644	<b>PRESIDENTE</b> .....	5662
PARISI (PCI)* .....	5639, 5652	LEONE (PSI) .....	5661, 5663
CUSIMANO (MSI-DN) .....	5643	CUSIMANO (MSI-DN) .....	5662
RUSSO (PCI) .....	5641, 5644	PEZZINO (DC) .....	5662
BONO (MSI-DN) .....	5647	PIRO (DP)* .....	5662
DAMIGELLA (PCI) .....	5646, 5659	CAPODICASA (PCI) .....	5663
PLATANIA* (Gruppo misto) .....	5648, 5656, 5657		
CAPITUMMINO (DC) .....	5659		
PIRO (DP)* .....	5640, 5649		
CRISTALDI (MSI-DN) .....	5651, 5656		
GRAZIANO (DC) .....	5660		
AIELLO (PCI) .....	5661		
<b>Provvedimenti per lo sviluppo delle zone interne</b> (302-309-327-389/A) (Seguito della discussione):			
<b>PRESIDENTE</b> .....	5663		
MAZZAGLIA (PSI) .....	5663		
<b>Interrogazioni</b>			
(Annunzio) .....	5630		
(Svolgimento):			
<b>PRESIDENTE</b> .....	5631		

(\*) Intervento corretto dall'oratore

La seduta è aperta alle ore 17,30.

FERRANTE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, s'intende approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che ha chiesto congedo per le sedute del 27, 28 e 29 luglio 1988 l'onorevole Sciangula.

Non sorgendo osservazioni, il congedo s'intende accordato.

**Annunzio di interrogazione.**

**PRESIDENTE.** Invito il deputato segretario a dare lettura della interrogazione con richiesta di risposta orale presentata.

**FERRANTE, segretario:**

«All'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, premesso:

— che la quinta Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana ha reso in data 21 luglio 1988 parere favorevole al piano di ripartizione dei fondi per la realizzazione di parcheggi ex legge regionale 22/87;

— che detto piano prevede il finanziamento di un'opera da realizzare ad Enna bassa per l'importo di lire 1.270 milioni per numero 400 posti macchina;

per sapere:

— se è a conoscenza che il sito scelto dal comune di Enna trovasi in una zona decentrata e non interessata dall'emergenza traffico che caratterizza il centro storico di Enna;

— se è a conoscenza che il progetto prevede la realizzazione di numero 31 posti macchina, con il costo di circa 40 milioni per ogni posto, e non di 400 come indicato nel piano approvato in Commissione;

— se rispondano al vero le notizie riportate dalla stampa locale secondo cui il progetto sarebbe stato ritirato "anche perché, in effetti, nella contrada Santa Lucia, allo stato, non c'è necessità di creare un parcheggio" ("La Sicilia" del 26 luglio 1988, cronaca di Enna);

— se è a conoscenza che il comune di Enna abbia richiesto altri finanziamenti per altri progetti nel centro storico colpito da una vera emergenza traffico;

— se intenda verificare, prima della materiale erogazione della somma, quanto riportato dalla stampa (cioè se il progetto è stato ritirato) ed, in caso positivo, se non ritenga di dovere invitare il sindaco di Enna a convocare il

Consiglio comunale, a tutt'oggi non investito del problema, per approvare un piano di parcheggi;

— se non ritenga di subordinare l'erogazione del finanziamento all'individuazione di un altro sito compreso nel piano;

— se l'ulteriore finanziamento di lire 2 miliardi è stato previsto tenendo conto di un piano di parcheggi e delle sue priorità e se il sito proposto (area adiacente l'ospedale di Enna) risponde a requisiti di urgenza e priorità» (1142).

**VIRLINZI.**

**PRESIDENTE.** L'interrogazione ora annunciata sarà iscritta all'ordine del giorno per essere svolta al suo turno.

**Annunzio di mozione.**

**PRESIDENTE.** Invito il deputato segretario a dare lettura della mozione presentata.

**FERRANTE, segretario:**

«L'Assemblea regionale siciliana

premesso che in data 26 luglio 1988 per questioni relative a contenzioso civile il complesso alberghiero turistico "La Perla Jonica", in provincia di Catania, è stato posto sotto sequestro dall'autorità giudiziaria;

considerato che, a causa di tale fatto, non viene più assicurato il servizio di alloggio e pensione ai turisti presenti;

considerato che la "Perla Jonica" ospita oggi oltre settecento turisti per lo più stranieri, e nella stagione ha stipulato contratti per circa trentamila presenze giornaliere complessive;

considerato il discredito che l'avvenimento getta sull'immagine della Sicilia turistica e della Regione in generale;

ritenuto che difficoltosa riesce la ricerca di una possibile autorità che, oltre a quella giudiziaria, possa assicurare il servizio ai turisti,



l'occupazione ai lavoratori della "Perla Jonica" e l'economia turistica della zona;

considerato anche che molti stranieri hanno protestato, o si apprestano a farlo, presso le rispettive ambasciate e/o consolati, con grave danno per l'immagine della nostra Regione anche all'estero;

impegna il Governo della Regione

e per esso il Presidente, in uno con l'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, ad intervenire perché sia assicurata la continuazione dell'attività della "Perla Jonica" attraverso anche l'intervento, se necessario, del Governo e dei suoi organi periferici, per la rilevanza del problema, nel pubblico interesse, e per individuare le forme più opportune affinché vengano tutelati i turisti, salvaguardata la politica della Regione nel settore, i livelli occupazionali e l'indotto economico della zona» (58).

PLATANIA - LO GIUDICE DIEGO -  
LOMBARDO RAFFAELE - GALIPÒ -  
DI STEFANO - GRILLO - SUSINI -  
COCO - PEZZINO - CUSIMANO -  
PALILLO - LEANZA SALVATORE.

PRESIDENTE. La mozione testé annunciata sarà posta all'ordine del giorno della seduta successiva perché se ne determini la data di discussione.

**Rinvio della determinazione della data di discussione di mozioni.**

PRESIDENTE. Si passa al secondo punto dell'ordine del giorno: Mozioni demandate alla Conferenza dei capigruppo per l'indicazione della data di discussione: numeri 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 41, 43, 45, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56 e 57.

Comunico che, non avendo ancora la Conferenza dei capigruppo proceduto a determinare la data di discussione delle mozioni sopra menzionate, le stesse resteranno iscritte all'ordine del giorno dei lavori d'Aula.

**Votazione di richiesta di procedura d'urgenza per l'esame di disegno di legge.**

PRESIDENTE. Si passa al terzo punto dell'ordine del giorno: Richiesta di procedura d'urgenza per il disegno di legge: «Schema di disegno di legge da proporre al Parlamento nazionale: "Soppressione della tassa speciale sulle autovetture e autoveicoli alimentati a metano"» (567).

Pongo in votazione la richiesta.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

*(È approvata)*

**Svolgimento di interrogazioni della rubrica «Lavoro».**

PRESIDENTE. Si passa al quarto punto dell'ordine del giorno: Svolgimento, ai sensi dell'articolo 159, comma terzo, del Regolamento interno, di interrogazioni relative alla rubrica «Lavoro». Non essendo presente in Aula l'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sospendo la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 17,40, è ripresa alle ore 17,55)*

La seduta è ripresa. Si procede allo svolgimento dell'interrogazione numero 534: «Richiesta di solleciti interventi per ovviare ai problemi di ordine occupazionale esistenti presso lo stabilimento "SGS" di Catania», degli onorevoli Laudani, Parisi, Gulino, Damigella.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

FERRANTE, segretario:

«Al Presidente della Regione, all'Assessore per il lavoro e all'Assessore per l'industria, per sapere:

— se sono a conoscenza dei gravissimi fatti accaduti in questi giorni presso lo stabilimento "SGS" di Catania;

— se sono a conoscenza del fatto che l'azienda, in violazione degli accordi sottoscritti, ha ritenuto di sospendere il pagamento in via di anticipazione del trattamento di cassa integrazione nei confronti di 250 lavoratori, deter-



minando uno stato di gravissima tensione tra i dipendenti che hanno visto in tale comportamento un'ulteriore conferma della volontà dell'azienda di considerare i lavoratori in cassa integrazione definitivamente espulsi dal processo produttivo e da ogni forma di utilizzazione, e di gestire in modo unilaterale ed arbitrario i delicati passaggi della ristrutturazione;

— se ritengono ammissibile ed accettabile che un'azienda a partecipazione pubblica, operante in un settore strategico, intenda governare processi da cui dipendono non solo il futuro dell'azienda e di migliaia di lavoratori, ma il ruolo stesso di una grande città del Mezzogiorno come Catania, al di fuori di ogni corretto e trasparente rapporto con i lavoratori e con le organizzazioni sindacali;

— quali iniziative intendono assumere con la massima urgenza, facendo valere finalmente il proprio ruolo e l'impegno assunto per garantire che Catania sia sede di un polo della ricerca e dell'innovazione nel settore dell'elettronica, per costringere l'Iri, la Stet, il Ministero per le partecipazioni statali e l'azienda ad un confronto serrato sui piani produttivi, sulle prospettive di sviluppo e sull'utilizzazione del personale;

— quali iniziative concrete intendono assumere e promuovere perché non si realizzi il piano dell'azienda di cancellare la presenza delle donne dallo stabilimento di Catania, provocando anche su questo terreno un elemento di discriminazione inaccettabile ed un arretramento sul terreno di una grande conquista di civiltà rappresentato storicamente dalla prevalente occupazione femminile presente presso lo stesso stabilimento» (534).

LAUDANI - PARISI - GULINO - DAMIGELLA.

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore ha facoltà di rispondere.

LEANZA VINCENZO, *Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, secondo notizie assunte attraverso l'Ufficio provinciale del lavoro di Catania, l'Azienda SGS Microelettronica Thompson, sin dal mese di febbraio 1987 conduce trattative con le organizzazioni sindacali per ricer-

care un accordo, inteso ad un migliore e più completo utilizzo degli impianti, che passi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro ed un ciclo produttivo articolato su 20 turni. (Da precisare che il ciclo continuo prevede 21 turni di lavoro, mentre in atto ne sono assicurati soltanto 17).

Nei giorni scorsi sembrava che l'ipotesi di accordo, limata e rimediata più volte, potesse essere finalmente sottoscritta.

Dopo un incontro in sede politica presso il Ministero delle partecipazioni statali il 20 ultimo scorso, dove era stata ribadita la necessità di nuovi investimenti, le parti si sono incontrate nella sede sindacale dell'Intersind per la sottoscrizione dell'accordo.

In detta sede è stato ribadito, ancora una volta, dall'Azienda che ogni intervento finanziario è subordinato ad un recupero di produttività attraverso un più razionale e proficuo sfruttamento degli impianti, per il tramite di una lavorazione articolata su 20 turni di lavoro, per fare fronte all'aggressiva concorrenza giapponese, americana e sudcoreana, pena la scomparsa dell'Azienda dal mercato mondiale dei semiconduttori.

Tale recupero di produttività si impone al fine di ridurre i costi degli stabilimenti di Catania e di Agrate Brianza, i più alti anche nei confronti degli altri stabilimenti dell'Azienda stessa ubicati all'estero (circa 10: a Malta, Singapore, eccetera).

A fronte dei sacrifici richiesti ai dipendenti, l'Azienda accorderebbe, con la suddetta ipotesi, la riduzione dell'orario di lavoro (30 giorni l'anno), incentivi economici all'esodo, miglioramenti di carattere economico ai lavoratori turnisti, il rientro di 35 dipendenti dalla cassa integrazione guadagni straordinaria strutturale, l'anticipazione dell'indennità di cassa integrazione guadagni e l'abolizione della cassa integrazione guadagni interna (per coloro cioè che sono addetti al ciclo produttivo al di fuori dei cassaintegrati strutturali).

Nell'attesa della sottoscrizione del suddetto accordo l'Azienda ha sospeso l'erogazione dell'anticipazione dell'indennità di cassa integrazione guadagni.

In sede nazionale la Fiom-Cgil non ha ritenuto di firmare tale accordo giudicandolo non soddisfacente nella parte salariale; la Fim-Cisl e la Uilm-Uil sono disponibili per la sottoscrizione dell'accordo stesso.



Anche in sede locale, ove è stata trasferita recentemente la trattativa, le organizzazioni sindacali hanno mantenuto le suddette posizioni nel senso che la Fiom-Cgil territoriale non intende sottoscrivere l'accordo per motivi di carattere economico, mentre le altre organizzazioni sindacali hanno manifestato l'intenzione di firmare.

La mancanza di un accordo, ovviamente, comporta il rischio che l'Azienda attui una politica di disinvestimenti, già originariamente paventata.

In relazione alle vicende tratteggiate l'Assessorato ha proceduto ad avanzare richieste di intervento al Ministero delle partecipazioni statali ed al Ministero del lavoro perché assumano le iniziative di competenza atte ad evitare l'adozione di misure pregiudizievoli per l'occupazione e ad incaricare il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Catania di seguire costantemente l'evoluzione della vertenza, adoperandosi in sede provinciale per il buon esito della stessa.

L'Assessorato manifesta, inoltre, la propria disponibilità ad intervenire, di concerto con l'Assessorato dell'industria e con il Presidente della Regione, nel momento in cui tale iniziativa, in relazione alla dinamica della trattativa, dovesse rivelarsi opportuna.

Circa le difficoltà prospettate in ordine alle donne utilizzate presso lo stabilimento, si evidenzia fin d'ora analoga disponibilità dell'Assessorato ad accogliere richieste dell'Azienda, mirate ad affrontare il problema sul fronte della riqualificazione della manodopera femminile occupata, attraverso il finanziamento di apposite iniziative formative.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Parisi ha facoltà di parlare per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta.

**PARISI.** Prendo atto delle dichiarazioni del Governo.

**PRESIDENTE.** Si procede allo svolgimento dell'interrogazione numero 834: «Indagine conoscitiva sull'intera gestione dei cantieri Smeb di Messina in seguito al decesso di un dipendente per infortunio sul lavoro», dell'onorevole Piro.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

**FERRANTE, segretario:**

«All'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, all'Assessore per l'industria e all'Assessore per la sanità, premesso che:

— martedì 23 febbraio, un giovane operaio dei Cantieri Smeb di Messina, Santo Bilardo di anni 26, è rimasto carbonizzato mentre lavorava con la fiamma ossidrica nel doppio fondo di un rimorchiatore;

— il Bilardo era dipendente di una ditta subappaltatrice che opera all'interno dei Cantieri Smeb;

— nei cantieri, nonostante l'alto rischio del lavoro, non esiste alcuna squadra di pronto intervento, tanto è vero che 6 operai, nel tentativo di aiutare il compagno di lavoro, sono rimasti intossicati ed uno è stato ricoverato in rianimazione;

— l'Unità sanitaria locale numero 41, competente per territorio, non ha mai predisposto un servizio di pronto intervento sanitario;

— il 27 novembre 1986 è stata presentata, dal senatore Guido Pollice, un'interrogazione ai ministri degli Interni, della Protezione civile, del Lavoro e della Marina Mercantile, in quanto proprio nei cantieri Smeb, dal 7 al 17 novembre 1896, sono stati fatti dei lavori di riparazione alla nave cisterna della marina militare americana "Pawcatuck" con la nave carica al 50 per cento di cherosene per aerei (sostanza altamente infiammabile);

— non è la prima volta che alla Smeb accadono incidenti mortali;

per sapere:

— se non ritengano opportuno aprire subito un'inchiesta sull'intera gestione dei Cantieri Smeb;

— quali provvedimenti intendano assumere nei confronti della "Smeb", della ditta subappaltatrice "Ciein" di cui è titolare il signor Antonino De Grazia, dell'Ispettorato del lavoro e dell'Unità sanitaria locale numero 41» (834).

**PIRO.**

**PRESIDENTE.** L'onorevole Assessore ha facoltà di rispondere.

**LEANZA VINCENZO, Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione pro-**



fessionale e l'emigrazione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in riferimento alla interrogazione di cui trattasi, desidero riferire che, dalla relazione dell'Ispettorato provinciale del lavoro di Messina, è emerso quanto segue.

Poiché in adempimento ad un preciso obbligo legislativo dettato dalla legge 23 dicembre 1978, numero 833, le competenze riguardanti la vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro sono esercitate dalle unità sanitarie locali, nella provincia di Messina la competenza esclusiva è attribuita alla Unità sanitaria locale numero 41 multizonale, che con il proprio servizio di medicina del lavoro esercita la vigilanza su tutto il territorio della provincia medesima.

L'Ispettorato del lavoro, peraltro, ogni qualvolta sono pervenute, tramite le organizzazioni sindacali o direttamente dai lavoratori interessati, segnalazioni o richieste di intervento in materia di prevenzione ed infortuni del lavoro, si è fatto carico di interessare il Servizio di medicina del lavoro della predetta Unità sanitaria locale ad attivarsi per l'azione di vigilanza e controllo nei confronti delle aziende oggetto di lamentele.

In particolare, con una specifica segnalazione dell'8 settembre 1987, si è ritenuto di richiamare l'attenzione del predetto organismo ad intensificare l'azione accertativa e di controllo nei confronti dei grossi complessi industriali (Smeb, Mediterranea Petroli, eccetera) che, per dimensione e rischi specifici, richiedono una particolare e continua azione di vigilanza in materia di prevenzione infortuni sul lavoro. Per quanto attiene al caso specifico dell'infortunio mortale occorso al lavoratore Bilardo Santo, si reputa opportuno fare presente che le relative indagini sono state immediatamente avviate dalla Procura della Repubblica di Messina competente per territorio. Il magistrato ha disposto il sequestro sia delle attrezzature che dei locali interessati ed ha proceduto alla nomina dell'ingegnere Tringali quale perito d'ufficio.

Le cause che hanno determinato l'evento mortale del lavoratore Santo Bilardo sono in corso di accertamento anche da parte del Servizio di medicina del lavoro della Unità sanitaria locale numero 41.

Circa la situazione generale, viene comunicato che la società Smeb Spa, esercente cantieri di riparazione navale e bonifica e degassifica in Messina, occupa complessivamente circa 200 lavoratori tra impiegati, operai ed inter-

medi, con un fatturato annuo di circa 20 miliardi. Al suo interno, in attività comunque connesse alle riparazioni navali, fluttuano circa 300 lavoratori occupati presso 25 piccole ditte industriali con un fatturato complessivo che si aggira intorno ai 6/7 miliardi annui, cioè un terzo del fatturato Smeb. Quest'ultima, per le proprie dimensioni, è da ritenere uno dei principali poli industriali della provincia di Messina. Anche la Ciein Srl presso la quale lavorava il Bilardo, ditta costituita in data 10 luglio 1987, ha operato per la Smeb. La ditta è iscritta alla Camera di commercio di Messina ed occupa 18 lavoratori regolarmente assunti, tra questi il Bilardo Santo, l'operaio deceduto in data 23 febbraio 1988. Questi risulta essere stato assunto per passaggio diretto ed immediato in data 11 gennaio 1988, con nulla osta di avviamento numero 45/3, con la qualifica di carpentiere in ferro, provenendo dalla ditta Rizza Giovanni, anch'essa operante all'interno dei cantieri Smeb.

Dall'inizio dell'attività (13 ottobre 1987) la Ciein ha eseguito quasi esclusivamente per conto della Smeb lavori di impianti elettrici. Al momento dell'infortunio il Bilardo stava però eseguendo lavori relativi all'apertura degli *scalops* nelle casse acque di zavorra 29 e 30.

A completamento delle indagini, che hanno interessato anche altre ditte, in cui il De Grazia Antonino è risultato avere interessi economici o la rappresentanza legale — ed indipendentemente da irregolarità accertate o comunque influenti sia ai fini dell'indagine sull'infortunio, sia sulla presenza della Ciein all'interno dei centri Smeb e per le quali l'Ispettorato del lavoro ha già adottato i provvedimenti del caso — il competente ispettorato afferma, circa i rapporti di subappalto tra la Smeb e la Ciein Srl, che non sono emersi elementi atti a comprovare irregolarità in materia di subappalto *ex legge* 23 ottobre 1960, numero 1369.

In relazione alla importanza del settore ed alla complessità della situazione inerente ai rapporti che intercorrono tra società appaltatrice e le diverse ditte sub-appaltatrici che operano all'interno del cantiere, è stato sollecitato l'Ispettorato provinciale del lavoro di Messina perché sia definita una approfondita e capillare indagine che interessi tutto il cantiere e le ditte ad esso collegate.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Piro ha facoltà di parlare per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta.



PIRO. Signor Presidente, onorevole Assessore, onorevoli colleghi, la vicenda che è stata a base della presentazione dell'interrogazione è una vicenda particolare, ma esemplare, sia perché gli stessi cantieri Smeb, che sono di una certa rilevanza, come ha d'altro canto testimoniato un passaggio della risposta fornita dall'Assessore, hanno nel passato — e ci auguriamo che non abbiano nel futuro — registrato altri episodi simili circa infortuni verificatisi nel corso della normale attività produttiva; sia perché la vicenda del cantiere Smeb si inserisce nel complesso della vicenda dei cantieri di riparazione navale in Italia. La vicenda di Ravenna, dove l'anno scorso tredici operai, quasi tutti assunti fuori dal rispetto delle norme (e che quindi lavoravano al lavoro nero) hanno perso la vita mentre effettuavano riparazioni nella stiva di una nave, è testimonianza di questa situazione.

Quindi c'è un problema ampio, grosso, di portata generale, che attiene alla materia della sicurezza del lavoro e del rispetto delle normative che disciplinano i rapporti di lavoro, in particolare nei settori delle riparazioni navali e dei cantieri navali, sui quali appunto va posta da parte degli organismi competenti, siano essi nazionali, siano essi regionali, la massima attenzione ed espletato il massimo grado di vigilanza e di intervento.

Onorevole Assessore, ella ha fatto un riferimento su cui non posso che concordare: la responsabilità, per quanto riguarda la vigilanza ed anche l'azione di prevenzione attinente proprio alla materia della sicurezza delle fasi lavorative, è di competenza delle Unità sanitarie locali, ed in particolare, per la Smeb di Messina, della Unità sanitaria locale numero 41 che, a quanto ci risulta, non ha attivato alcun reale servizio — né di prevenzione, né di vigilanza, né di intervento successivo — se è vero, come è vero, che sono dovuti intervenire gli stessi operai che lavorano nel cantiere per tentare di portare soccorso al giovane operaio, poi deceduto.

Un dato per tutti: presso le Unità sanitarie locali siciliane non sono stati ancora attivati, a dieci anni di distanza dalla emanazione della legge 23 dicembre 1978, numero 833, gli Ispettorati sanitari del lavoro. Nella nostra Regione non esistono gli Ispettorati sanitari del lavoro, nonostante la mancata istituzione di questo servizio sia, ai sensi della legge 833 del 1978, configurabile come reato, e quindi perseguibile anche in sede penale.

Allora, in conseguenza di ciò, prendo atto di quella parte della risposta che attiene più strettamente alla materia del lavoro, anche se ho molti dubbi che in effetti presso questo cantiere (o presso altri cantieri) siano del tutto ed in tutto rispettate le norme che regolano e disciplinano i rapporti di lavoro. Tuttavia ritengo — e in questo senso quindi non posso dichiararmi soddisfatto — che da parte dell'Assessore per la sanità, che pure era stato interessato dalla interrogazione, sia necessaria una risposta precisa ai quesiti che venivano posti. Concludo dunque, signor Presidente, richiedendo che l'interrogazione resti in vita almeno per la parte di competenza dell'Assessorato della sanità.

PRESIDENTE. Così resta stabilito. Si procede allo svolgimento dell'interrogazione numero 983: «Notizie in ordine alle somme assegnate agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione siciliani ed interventi per garantirne il normale funzionamento», dell'onorevole Cristaldi.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

FERRANTE, *segretario*:

«All'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, per sapere:

— le ragioni per le quali gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ed in particolare quello della provincia di Trapani, non vengono messi nella condizione di potere espletare la ordinaria attività a causa di precarietà economiche che non consentono agli uffici neanche la possibilità dell'invio della corrispondenza postale;

— a quanto ammontano le somme assegnate a ciascun Ufficio provinciale del lavoro della Sicilia;

— se non intenda intervenire con assoluta urgenza per mettere gli uffici nella condizione di potere espletare le proprie funzioni» (983).

CRISTALDI.

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore ha facoltà di rispondere.

LEANZA VINCENZO, *Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione pro-*



*fessionale e l'emigrazione.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, in relazione alla interrogazione in oggetto comunico all'onorevole interrogante che l'Assessorato del lavoro, relativamente all'esercizio finanziario in corso, per il funzionamento degli uffici periferici del lavoro amministra numero 5 capitoli di spesa relativi a:

— Capitolo 32204 - Acquisto libri e riviste attinenti ai compiti d'istituto;

— Capitolo 32209 - Spese per visite medico-fiscali;

— Capitolo 32210 - Spese postali e telefoniche;

— Capitolo 32211 - Spese telefoniche;

— Capitolo 32213 - Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni.

Nell'esercizio finanziario in corso, in riferimento ai capitoli di spesa sopra citati e tenuto conto della mancata approvazione del bilancio regionale in tempo utile, sono stati predisposti nei mesi di gennaio e di febbraio gli ordini di accreditamento di competenza di importo pari a 2/12 delle somme accreditabili.

Subito dopo l'approvazione del bilancio definitivo si è proceduto nelle forme ordinarie.

Da quanto sopra esposto emerge che l'Assessorato è pertanto intervenuto con la massima tempestività possibile mettendo quindi gli uffici nelle condizioni di potere espletare le proprie funzioni.

A titolo meramente esemplificativo si espone la situazione relativa all'Ufficio provinciale del lavoro di Trapani:

CAPITOLO	IMPORTO (IN LIRE)	DATA ACCREDITAMENTO
32204	300.000	22 febbraio 1988
"	882.000	16 aprile 1988
32209	80.000	26 febbraio 1988
"	400.000	20 maggio 1988
32210	5.000.000	22 febbraio 1988
"	15.000.000	16 aprile 1988
32211	5.000.000	26 febbraio 1988
"	25.000.000	16 aprile 1988
32213	5.000.000	26 febbraio 1988
"	25.000.000	20 maggio 1988

Ove l'onorevole interrogante ritenesse di dovere avere i dati relativi a tutta la Sicilia, potremmo fornirli.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cristaldi ha facoltà di parlare per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta.

**CRISTALDI.** Signor Presidente, mi dichiaro soddisfatto della risposta del Governo e voglio esprimere anche la soddisfazione di avere avuto finalmente, non entro i termini previsti dal Regolamento ma comunque in tempo assai breve, risposta all'interrogazione presentata il 13 maggio 1988.

In parecchie occasioni ho avuto, forse anche con lo stesso Assessorato, la possibilità di intervenire lamentandomi dell'estremo ritardo con il quale vengono date risposte alle interrogazioni. Certo è, però — anche se esprimo la mia soddisfazione per la risposta data dall'Assessore — che bisogna vigilare particolarmente su questa vicenda perché, tra l'altro, viene anche ricordato che l'Ufficio provinciale del lavoro di Trapani non ha potuto convocare le commissioni in quanto non aveva la possibilità di inviare gli inviti per posta.

#### Discussione di disegni di legge.

**PRESIDENTE.** Si passa al punto quinto dell'ordine del giorno che reca: Discussione di disegni di legge.

Seguito della discussione del disegno di legge: «Norme finanziarie e di integrazione per l'attuazione della legge regionale 12 febbraio 1988, numero 2, relativa all'accelerazione delle procedure concorsuali per l'assunzione del personale» (520/A).

**PRESIDENTE.** Si procede al seguito della discussione del disegno di legge numero 520/A: «Norme finanziarie e di integrazione per l'attuazione della legge regionale 12 febbraio 1988, numero 2, relativa all'accelerazione delle procedure concorsuali per l'assunzione del personale», iscritto al numero 1 del punto quinto dell'ordine del giorno.

Ricordo che l'esame del disegno di legge si era interrotto nella seduta antimeridiana di oggi in sede di discussione generale.

**CANINO, Assessore per gli enti locali.** Chiedo di parlare.



PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANINO, *Assessore per gli enti locali*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il dibattito che si sta svolgendo sul disegno di legge ha suscitato particolari perplessità in moltissimi deputati, poiché si è passati dalla fase di enfaticizzazione della legge regionale numero 2 dell'88 ad una fase di critica circa la sua applicazione. Vorrei quindi chiedere ai colleghi: cosa è successo dal 13 febbraio del 1988 ad oggi?

Ci siamo trovati di fronte ad una applicazione della legge che ha visto l'Assessorato impegnato nei riguardi dei comuni siciliani e delle province regionali perché essa venisse puntigliosamente applicata. In questo senso l'Assessorato si è attivato procedendo innanzitutto alla individuazione, attraverso un censimento, dei posti vacanti in organico. Infatti i dati in nostro possesso dimostrano che in Sicilia le possibilità occupazionali negli enti locali certamente non ammontano alla cifra di 50 mila di cui si è tanto parlato. I dati ufficiali in nostro possesso sono chiarissimi: si tratta di 18 mila, 20 mila al massimo, posti vacanti disponibili e che, in seguito alle ispezioni...

TRICOLI. L'Assessore Ravidà, suo predecessore, nella relazione al suo disegno di legge aveva affermato l'esistenza di più di 38 mila posti di lavoro, in base al censimento effettuato dall'Assessorato degli enti locali.

CANINO, *Assessore per gli enti locali*. Probabilmente, onorevole Tricoli, l'onorevole Ravidà non aveva ancora i dati ufficiali di cui oggi è in possesso l'Assessorato; a quell'epoca si avevano dati approssimativi.

TRICOLI. Le farò avere la relazione al disegno di legge numero 399.

CANINO, *Assessore per gli enti locali*. In base a queste disponibilità negli enti locali e nelle province regionali, già nella maggioranza dei comuni sono stati deliberati i bandi di concorso per circa dieci mila posti. Tutto questo naturalmente è avvenuto attraverso l'intervento anche sostitutivo posto in essere dall'Assessorato regionale degli enti locali. Noi abbiamo nominato in Sicilia circa 103 commissari *ad acta* che hanno adottato le deliberazioni relative ai bandi di concorso. Quindi, quando si afferma nel dibattito che la legge regionale numero 2/88 non

ha avuto applicazione, certamente non si dice il vero..

Certo, c'è stato l'intervento dell'Assessorato attraverso i commissari *ad acta*, in quanto ci siamo trovati di fronte ad inadempienze delle amministrazioni comunali. Tali inadempienze, però, molte volte le abbiamo riscontrate per la mancanza di stabilità politica nei comuni, per le crisi ricorrenti che li interessano diffusamente. Quindi, non si può addossare la responsabilità indiscriminatamente a tutti i comuni: ci sono quelli che probabilmente hanno volutamente ritardato, che hanno equivocato, che non hanno applicato alla lettera la legge, così come è avvenuto, per esempio, al comune di Palermo, dove abbiamo dovuto nominare un commissario *ad acta* per adottare le deliberazioni, considerato che quel comune riteneva di non applicare la legge numero 2 del 1988. Provvedimento che abbiamo adottato con grande senso di responsabilità, anche se l'Amministrazione comunale si era attivata, attraverso l'Avvocatura del comune, chiedendo dei pareri.

Quando si afferma che il Governo della Regione è in ritardo rispetto agli adempimenti previsti dalla legge, non si è nel giusto. Quando si afferma che il disegno di legge presentato dal Governo regionale, che tende ad anticipare le somme di spettanza dello Stato, prevede una disponibilità finanziaria insufficiente, non si è nel giusto, perché in Assessorato abbiamo le istanze presentate dai comuni che intendono utilizzare le graduatorie previste dalla legge numero 2/88 e che chiedono il relativo finanziamento. Ecco perché si pone l'esigenza di immediatezza, se si vogliono dare risposte ai disoccupati, così come hanno dichiarato i Gruppi parlamentari ed i singoli deputati, disoccupati che certamente sono in numero superiore ai 20 mila posti disponibili negli organici dei comuni.

Non vi è dubbio che nell'applicazione della legge abbiamo trovato delle difficoltà anche per la ridotta entità del corpo ispettivo dell'Assessorato, ma bisogna dare atto alla disponibilità umana dimostrata dai funzionari che ha consentito di sbloccare la situazione in tutti i comuni siciliani.

Posso assicurare all'Assemblea regionale siciliana che i termini stabiliti dalla legge numero 2/88 saranno integralmente rispettati, perché non si è registrato alcun giorno di ritardo. Entro questo mese di luglio scadranno i termini per la nomina delle commissioni di esame; ci attive-



remo nel momento in cui ci accorgeremo che le amministrazioni saranno inadempienti nella nomina delle commissioni e provvederemo alla terza fase in modo da costituirle.

Ritengo, quindi, che l'Assemblea regionale siciliana abbia elaborato un'ottima legge; va rilevato altresì che il disegno di legge alla nostra attenzione anticipa le disponibilità finanziarie rispetto allo Stato. In merito debbo richiamarmi alle dichiarazioni già rese dal Presidente della Regione siciliana: dobbiamo aprire un contenzioso con lo Stato; circostanza che peraltro si è già verificata, con la partecipazione di tutti i gruppi parlamentari dell'Assemblea regionale siciliana. Ritengo altresì che la proposta del Presidente della Regione di sospendere la seduta per mezz'ora abbia consentito a tutti i gruppi parlamentari di affrontare una discussione più serena. Il Governo, infatti, dopo questa consultazione ha già presentato al Presidente dell'Assemblea una serie di emendamenti i quali, più o meno, rispecchiano gli orientamenti dei Gruppi parlamentari presenti in Assemblea.

A nome del Governo, pertanto, debbo ringraziare tutti i gruppi parlamentari per questo sforzo che hanno compiuto al fine di consentire la definizione, probabilmente entro il tardo pomeriggio di oggi, di un disegno di legge certamente non atteso, onorevole Tricoli, soltanto dalla Democrazia cristiana, ma atteso da tutti i disoccupati. La legge numero 2/88 non è, infatti, appannaggio del partito A o del partito B, bensì del Parlamento siciliano. A dimostrazione di ciò va rilevato che essa ha trovato un consenso quasi unanime nel febbraio quando è stata approvata, e cioè, nel momento in cui il Governo della Regione si è attivato per accelerare i tempi, superando i notevoli ritardi, anche decennali, dei comuni, che hanno perciò penalizzato i cittadini, non essendo in grado di fornire servizi adeguati anche per la mancanza di personale adeguato. Pertanto, se svolgeremo i concorsi, immettendo nuovo personale negli enti locali, certamente avremo qualificato anche i servizi della collettività. Questo è lo sforzo che dobbiamo compiere. Ma non è sufficiente tutto ciò: il Governo della Regione si impegna a presentare, alla ripresa dei lavori d'Aula, una iniziativa legislativa più completa partendo dall'applicazione della stessa legge regionale numero 1 del 1979 che va rivista e corretta, non soltanto per consentire ai comuni di disporre di risorse finanziarie, ma anche per permettere il decentramento di alcuni poteri, in modo

da valorizzare sempre di più l'autonomia degli enti locali.

A conclusione del mio intervento, penso di poter affermare che certamente questa sera noi daremo un grosso contributo alla definizione di una parte di quelli che sono i problemi occupazionali della Sicilia.

**PRESIDENTE.** Non avendo alcun altro deputato chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

*(È approvato)*

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 1.

**FERRANTE, segretario:**

«Articolo 1.

1. Gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 febbraio 1988, numero 2, assicurano il finanziamento degli oneri relativi alla copertura dei posti vacanti, ivi compresi quelli di nuova istituzione, nell'ambito delle disponibilità del proprio bilancio».

**PRESIDENTE.** Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dal Governo:

*Emendamento sostitutivo:*

«Al fine di consentire agli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 febbraio 1988, numero 2, di procedere all'assunzione dei vincitori dei concorsi, la Regione siciliana assicurerà, a titolo di anticipazione, l'apposita copertura finanziaria. Nella prima fase di quanto disposto dal precedente comma la copertura avverrà limitatamente a quanto previsto dai successivi articoli»;

— dagli onorevoli Gueli ed altri:

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

«In attuazione di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 10 della legge 12 febbraio 1988, numero 2, al fine di consentire agli enti di cui all'articolo 1 della suddetta legge di procedere all'assunzione dei vincitori dei con-



corsi, la Regione siciliana assicura, anche a titolo di anticipazione, l'apposita copertura finanziaria».

GUELI. Dichiaro, anche a nome degli altri proponenti, di ritirare l'emendamento a mia firma.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

TRINCANATO, *Assessore per il bilancio e le finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRINCANATO, *Assessore per il bilancio e le finanze*. Signor Presidente, nel testo dell'emendamento presentato dal Governo, al secondo comma, dopo la parola «copertura», deve essere aggiunto «finanziaria».

PRESIDENTE. Così resta stabilito.

TRICOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRICOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, molto brevemente intervengo per dichiarare che il Gruppo del Movimento sociale italiano è favorevole all'emendamento sostitutivo dell'articolo 1, poiché accoglie, quanto meno, una parte delle nostre proposte avanzate nel corso della discussione generale. Tale emendamento, sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge, praticamente fa salvo il principio relativo alle possibilità occupazionali previste dalla legge regionale numero 2/88. Lo fa salvo in generale, potremmo dire anche in astratto, ma lo fa salvo; anche se poi, nell'ultimo comma dell'emendamento, è previsto che, limitatamente alla prima fase, questo impegno venga assolto nei riguardi dei vincitori di concorso nei comuni e nelle province.

Infine, una piccola appendice, anche per chiarire il senso della mia interruzione in occasione della replica dell'Assessore Canino circa, appunto, la disponibilità di posti nella pubblica Amministrazione soprattutto nei comuni e nelle province. Con quel mio intervento ho voluto fare presente come, in ordine ai posti disponibili negli organici dei comuni e delle province, ci sia una notevole differenza tra le valutazioni numeriche dell'attuale Assessore regionale

per gli enti locali e quelle del suo predecessore, onorevole Ravidà, che, nel presentare il disegno di legge numero 399, affermava nella sua relazione: «l'apposita indagine dell'Assessorato degli enti locali ha posto in evidenza che, su un organico complessivo, tra comuni e province, di 82.450 posti previsti al 31 ottobre 1986, ben 38.900 sono risultati scoperti a quella data»; 38.900, esattamente 20.000 in più rispetto ai dati che ci ha fornito l'attuale Assessore.

Volevo precisare tale aspetto, soltanto per puntualità, per correttezza, per onestà, senza diffondermi ulteriormente; la contraddizione, purtroppo, esiste e non siamo stati noi a crearla ma i titolari, in tempi diversi, dell'Assessorato degli enti locali.

PARISI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella riunione tenutasi con il Presidente della Regione durante la sospensione della seduta, si è arrivati ad una conclusione, che ora si sta esprimendo in questi emendamenti presentati dal Governo, ma che sono stati discussi dalla prima Commissione insieme ai capigruppo. Detti emendamenti, a nostro avviso, recepiscono in larga parte le esigenze da noi poste negli interventi svolti durante la discussione generale, nonché nelle proposte di modifica avanzate.

Ci sembra che adesso il disegno di legge, se questi emendamenti saranno approvati, sarà molto più chiaro, sia in materia delle anticipazioni della Regione rispetto alle piante organiche dei comuni e delle province, anche se ci si attesta su una prima fase dettata dai limiti del decreto legge del 1° febbraio 1988 numero 19, il cosiddetto «decreto Goria» (si afferma però la questione di principio in base alla quale l'impegno della Regione è quello di dare anticipazione a tutte le piante organiche), sia per gli aspetti che attengono al rapporto fra la Regione e gli enti locali; aspetti questi che, nella prima stesura del disegno di legge erano indicati in termini un po' troppo imperativi e jugulatori per gli enti locali.

Riteniamo che queste modifiche, concordate ed ottenute in quella riunione, diano ora al disegno di legge una completezza maggiore ed una logica che corrisponde di più alla legge numero 2/88, quella sull'accelerazione delle procedure concorsuali, votata soltanto alcuni mesi fa.



Per queste ragioni noi voteremo a favore di questo primo emendamento, nonché degli altri. Essi, infatti, sono il risultato di una concordanza, intervenuta dopo una discussione neanche troppo lunga. Tale circostanza sta ad indicare che, in fin dei conti, le esigenze poste da noi e da altre forze politiche non erano poi così assurde o così folli e potevano, quindi, essere prese in considerazione anche dallo stesso Governo.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, se a chi ha partecipato alla discussione che è scaturita a seguito dell'interruzione della seduta proposta dal Presidente della Regione sono chiari i termini ai quali fa riferimento l'emendamento sostitutivo proposto, dubito, però, che dalla sua lettura, così come è stato formulato, altri che non abbiano partecipato a questa discussione possano essere in grado di determinare esattamente cosa voglia fare la Regione. Ritengo opportuno sottolineare soprattutto due incongruenze: la prima è che si fa riferimento agli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 febbraio 1988, numero 2, nei confronti dei quali la Regione interviene a titolo di anticipazione; però, mi pare di ricordare (ma non sbaglio se ricordo in questo modo) che l'articolo 1 della legge regionale elenca gli enti — fra i quali certamente sono compresi i comuni e le province — nei confronti dei quali c'è necessità di definire la copertura finanziaria a titolo di anticipazione nei confronti dell'intervento dello Stato. Ci sono però anche gli enti dipendenti dalla Regione e gli enti economici regionali verso i quali la copertura finanziaria a titolo di anticipazione potrebbe essere interpretata nel senso che la Regione interviene a titolo di anticipo a fronte di somme che comunque la Regione dovrà dare. Allora se questa previsione viene estesa anche agli enti locali, mi pare che l'emendamento, così come è formulato — fermo restando gli intenti che si vogliono raggiungere —, non sia chiaro, risulti abbastanza pasticciato e determini confusione.

Quindi: o si chiarisce in termini espliciti che quando si dice «a titolo di anticipazione» si fa riferimento alla copertura finanziaria dello Stato; ovvero si chiarisce con esattezza che la dizione «a titolo di anticipazione» si riferisce solo ai comuni e alle province, anche in questo

articolo. Onorevole Assessore, non so se lei concorda con queste perplessità che non sono soltanto di forma ma anche di sostanza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Canino. Il parere della Commissione?

BARBA, *Presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 2.

FERRANTE, *segretario*:

«Articolo 2.

1. In caso di comprovata mancanza di adeguati mezzi finanziari, il finanziamento totale o parziale per la copertura dei posti vacanti presso i comuni e le province regionali, alla data di entrata in vigore del decreto legge 1 febbraio 1988, numero 19, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 1988, numero 99, è assicurato, per le assunzioni previste dall'articolo 6 dello stesso decreto, dalla Regione, entro i limiti e con le modalità stabilite negli articoli seguenti, salvo il relativo rimborso da parte dello Stato.

2. Sono in ogni caso esclusi dal suindicato finanziamento regionale i posti che si rendano, per qualsiasi causa, vacanti a partire dall'entrata in vigore della legge regionale 12 febbraio 1988, numero 2.

3. Ai fini di cui al primo comma i comuni e le province deliberano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'ordine di priorità nella copertura dei posti relativi alle prime cinque qualifiche funzionali. Trascorso il suddetto termine, provvede in via sostitutiva, senza previa diffida, l'Assessore regionale per gli enti locali.

4. Resta salvo l'obbligo dell'adozione del piano programmatico d'occupazione previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, numero 268».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:



— dagli onorevoli Gueli ed altri:

*Sopprimere l'articolo 2;*

— dal Governo:

*Il primo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

«Il finanziamento totale o parziale per la copertura dei posti vacanti presso i comuni e le province regionali, alla data di entrata in vigore del decreto legge 1 febbraio 1988, numero 19, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 1988, numero 99, è assicurato, per le assunzioni previste dall'articolo 6 dello stesso decreto, dalla Regione a titolo di anticipazione nei confronti dello Stato»;

*il secondo comma dell'articolo 2 è soppresso;*

— dagli onorevoli Cusimano ed altri:

*al punto 1 sostituire:* «salvo il relativo rimborso da parte dello Stato» *con:* «con apposita copertura finanziaria da parte dello Stato o, a titolo di anticipazione, dalla Regione».

L'onorevole Gueli mantiene l'emendamento?

GUELI. Signor Presidente, dichiaro, anche a nome degli altri firmatari, di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento dell'onorevole Cusimano.

CUSIMANO. Signor Presidente, dichiaro, anche a nome degli altri firmatari, di ritirarlo, dato che è stato presentato dal Governo un emendamento analogo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si procede all'esame dell'emendamento del Governo.

RUSSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, certo il testo dell'emendamento presentato dal Governo all'articolo 2 modifica, in qualche modo, anche il senso di quel «salvo rimborso da parte dello Stato», tuttavia vorrei sottolineare — se ce ne fosse ancora bisogno — una questione che, a mio avviso, rimane aperta.

Noi possiamo stabilire, anche per una ragione di principio, che le nostre sono anticipazioni su una spesa che è a carico dello Stato però dobbiamo tenere conto che il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1988, numero 19, convertito con legge 31 marzo 1988, numero 99, usa una formulazione che è pericolosa non soltanto ai fini del rimborso delle somme anticipate, ma anche perché afferma un principio che non può essere accettato dalla Regione siciliana. Vorrei ricordare ai colleghi (che del resto lo conoscono) il testo dell'ultimo comma dell'articolo 6 della citata legge statale che recita così: «*Al finanziamento dell'onere provvede la Regione siciliana con propria legge, salva la eventuale definizione del contributo dello Stato nell'ambito dei rapporti finanziari tra lo Stato medesimo e la Regione siciliana.*».

Ritengo che questo passaggio sia veramente un monumento che, oltre a cozzare con gli interessi della Regione siciliana, infrange un principio rispetto al quale non possiamo assumere alcuna posizione accomodante.

Qual è il principio che infrange questa norma della legge statale? Che questa spesa da statale è diventata regionale, mentre lo Stato, nel quadro dei rapporti finanziari, si riserva di stabilire un eventuale contributo.

Onorevoli colleghi, questo è veramente uno stravolgimento della finanza locale, è lo stravolgimento di un principio che mai era stato messo in discussione: quello che la spesa relativa alle piante organiche dei comuni è a carico dello Stato. Per cui, la Regione può effettuare, come sta per fare, delle anticipazioni, ma non si può affermare che questa spesa, eventualmente, potrà essere fatta rientrare in parte, attraverso un contributo, nel quadro dei rapporti finanziari.

Onorevoli colleghi, tale tematica spesso viene affrontata anche a cuor leggero ed ho l'impressione che, rispetto ai problemi di tenuta dell'Assemblea e della sua autonomia, la nostra Regione, invece di resistere, finisce col cedere. Voglio perciò sottolineare — proprio per rendere una testimonianza, anche perché capisco benissimo che questa è una materia in cui i comportamenti non rispondono sempre ad una corretta interpretazione delle norme statutarie, e non solo delle norme statutarie, ma anche delle norme in materia di finanza locale — che, con la legge votata dal Parlamento, si sono violate, lo ripeto, non soltanto le norme del nostro Statuto, ma anche i principi normativi



che disciplinano la finanza locale. Infatti lo Stato ha affermato che una spesa prevista da una legge statale deve essere a carico della Regione, che in linea eventuale potrà avere un contributo da parte dello Stato. Ho sottolineato ciò perché se si legge il testo del decreto ci si accorge che c'è anche un peggioramento, avvenuto in Parlamento, in sede di conversione. Il decreto, infatti, non prevedeva la dizione «eventuale» erogazione di un contributo; il Parlamento, invece, ha aggiunto l'aggettivo «eventuale». Onorevoli colleghi, è chiaro che se si dovesse infrangere il principio, così come accade in questa legge, secondo cui la finanza locale è regolata in Sicilia nello stesso modo in cui lo è in tutto il resto del Paese, per cui le spese per la finanza locale sono a carico dello Stato, mentre nel caso specifico nostro possiamo parlare soltanto di anticipazione, ebbene potremmo allora veramente cambiare pagina e pensare che in Sicilia questo principio non è valido e che alla finanza statale debba supplire la finanza regionale.

Dico ciò, onorevoli colleghi ed onorevoli rappresentanti del Governo, anche perché quella adoperata nell'emendamento presentato dal Governo — riferendosi al rimborso delle anticipazioni e, quindi, riferendosi ad una spesa a carico dello Stato — è una dizione che non coincide con la volontà espressa dal Parlamento nazionale. Onorevoli colleghi, ho sollevato tale questione anche per un'altra ragione: spesso, facendo confusione, si parla delle norme di attuazione in materia finanziaria con riferimento — così come fa la legge, del resto — al problema in argomento. Vorrei evidenziare invece che le norme di attuazione non hanno nulla a che vedere con il principio generale per cui la finanza locale è una finanza derivata; e che pertanto non vanno richiamate le norme di attuazione per quanto riguarda questa materia. Lo rilevo perché, a mio avviso, spesso si cade in questa confusione ed anche perché nella legge statale questa confusione viene praticamente alimentata. Infatti, è del tutto fuori luogo dire che lo Stato darà un contributo nell'ambito dei rapporti finanziari. Se noi anticipiamo delle somme, questa è una scelta nostra; ma la logica vuole che tutta questa spesa ricada sullo Stato, che quindi dovrebbe rimborsare alla Regione sino all'ultima lira e non elargire un «eventuale contributo», come se si invertissero le parti: per cui siamo noi che dobbiamo dare allo Stato, e quindi poi — all'ultimo — facciamo i

conti. No, lo Stato ci deve assicurare — e pertanto è fuori luogo l'«eventuale contributo» — il rimborso totale della spesa che la Regione dovrà affrontare nel contesto in discorso.

Ho ritenuto di dover sottolineare un aspetto che auspico possa essere affrontato e risolto successivamente, ma con una convinzione chiara e netta: che noi — lasciatemelo dire — così come è avvenuto tante altre volte, non avremo alcun rimborso dallo Stato.

Onorevoli colleghi, mi si consenta di dire che se su tale questione viene meno una certa resistenza, che in passato c'è stata, è inutile rincorrere poi le norme di attuazione. Se noi sistematicamente ci sostituiamo allo Stato senza avere le necessarie garanzie dei rimborsi, imboccheremo una strada che difficilmente potrà portarci ad un risultato positivo, perché la conseguenza sarà quella di dire: «la Regione ha i soldi e paga». Sono convinto che la Regione, avendo i soldi, debba spenderli, ma il sostituirsi allo Stato per tutte le fattispecie — per le piante organiche, per le strade, per l'occupazione giovanile, eccetera — non mi pare sia una politica giusta, saggia e corretta per le finanze della Regione siciliana.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento modificativo del primo comma presentato dal Governo.

Il parere della Commissione?

BARBA, *Presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si procede all'esame dell'emendamento del Governo: «Il secondo comma dell'articolo 2 è soppresso».

Il parere della Commissione?

BARBA, *Presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)



Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

*(È approvato)*

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 3.

FERRANTE, segretario:

«Articolo 3.

1. I comuni e le province che non possono in tutto o in parte far fronte, con gli ordinari mezzi di bilancio, alle assunzioni di personale per i posti di ruolo di cui all'articolo 2, sebbene abbiano applicato i tributi e le tariffe dei servizi pubblici nelle aliquote e nelle misure previste dalle leggi vigenti, possono richiedere, con delibera dei relativi consigli, apposito finanziamento all'Assessorato regionale degli enti locali.

2. L'Assessore regionale per gli enti locali, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, che dovrà essere comunicato alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, le modalità relative all'accertamento delle condizioni di cui al comma 1 e alla dimostrazione dell'entità della spesa occorrente.

3. L'Assessore regionale per gli enti locali autorizza, altresì, l'immissione in servizio dei candidati collocati in graduatorie e dispone contestualmente i trasferimenti dei mezzi finanziari occorrenti.

4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di lire 20.000 milioni.

5. Gli oneri relativi agli anni successivi saranno determinati a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, numero 47».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dal Governo:

*L'articolo 3 è sostituito dal seguente:*

«L'erogazione delle somme dovute a titolo di anticipazione ai comuni ed alle province regionali ai sensi del precedente articolo, avviene su richiesta degli stessi dopo la nomina dei con-

correnti idonei inclusi in graduatorie concorsuali previste dall'articolo 2 della legge regionale 12 febbraio 1988, numero 2, e dopo la pubblicazione delle graduatorie dei concorsi espletati.

L'Assessore regionale per gli enti locali autorizza, altresì, l'immissione in servizio dei candidati collocati utilmente in graduatoria e dispone contestualmente i trasferimenti dei mezzi finanziari occorrenti.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di lire 20 mila milioni.

Gli oneri relativi agli anni successivi saranno determinati a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, numero 47»;

— dagli onorevoli Gueli ed altri:

*Sostituire il primo e secondo comma dell'articolo 3 con il seguente:*

«L'erogazione delle somme dovute a titolo di anticipazione avviene su richiesta degli enti dopo la pubblicazione delle graduatorie dei relativi concorsi»;

— dagli onorevoli Bono ed altri:

*Al quarto comma, dopo le parole: «20 mila milioni» aggiungere le parole: «per l'esercizio 1989 la spesa di lire 400 mila milioni».*

GUELI. Signor Presidente, dichiaro, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

CUSIMANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Signor Presidente, abbiamo presentato questo emendamento soprattutto per provocare una risposta da parte del Governo e, in particolar modo, da parte dell'Assessore per il bilancio, in ordine al seguente problema. La legge prevede uno stanziamento di 20 miliardi per il 1988 e, per gli anni successivi, una quantificazione, da effettuarsi in sede di bilancio, in base alla legge numero 47/77. Noi gradiremmo che il Governo in proposito dichiarasse come intende orientarsi per gli anni futuri, in quanto, se pure ci rendiamo conto del fatto che la somma di 20 miliardi per l'88 potrebbe esse-



re anche sufficiente, desideriamo venga chiarito in quest'Aula come ci si comporterà per gli anni successivi e renderci conto della reale volontà del Governo circa il problema dei concorsi da bandire negli enti locali ma anche — e lo aggiungiamo sottovoce, ma con fermezza — negli altri enti previsti dall'articolo 1 della legge numero 2/88.

RUSSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, poiché dopo il mio intervento parlerà l'Assessore per il bilancio, voglio porre una questione che non riguarda soltanto questo disegno di legge — anzi per molti versi lo riguarda poco — quanto altri provvedimenti legislativi discussi in Aula o che lo saranno alla fine della sessione, ovvero alla ripresa dei lavori parlamentari. Ho l'impressione che da un po' di tempo, non avendo le disponibilità finanziarie necessarie per coprire la spesa che tali provvedimenti comportano nel triennio, si è trovata la formula, corretta sotto il profilo formale, di ricorrere all'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1977, numero 47; per cui, onorevoli colleghi, ritengo che, ricorrendo continuamente a detto articolo, ci troveremo in difficoltà quando, fra qualche mese, dovremo approvare il bilancio della Regione.

È evidente, infatti, che il ricorso all'articolo 4 della legge numero 47/77 ha un senso se c'è una programmazione a monte, se c'è la individuazione del *plafond* finanziario entro il quale intendiamo muoverci nel triennio, motivo per cui tale ricorso è finalizzato ad impiegare in una certa direzione le risorse. Ma quando non vi è una programmazione e quando, probabilmente, il *plafond* finanziario che avremo a disposizione non sarà, secondo me, sufficiente a coprire le spese fissate dalle leggi approvate, onorevoli colleghi, ritengo che, continuando a ricorrere all'articolo 4, ci troveremo in gravi difficoltà. E dico ciò anche perché, onorevole Trincanato, ho l'impressione — anzi la certezza — che si ricorra all'articolo 4 per la semplice ragione che non si ha come coprire con il bilancio annuale e triennale le spese derivanti dalle leggi approvate. Credo, onorevoli colleghi, che ultimamente la Commissione «finanza», abbia un po' corretto questa tendenza, ritornando al criterio del finanziamento triennale.

Lo ha fatto per il disegno di legge sull'industria, lo ha fatto per il disegno di legge sulla grande viabilità; però, si deve seguire un solo orientamento: sino a quando non avremo apportato alcune modifiche alla legge regionale numero 47/77 tali da renderla compatibile con la programmazione regionale. Diversamente il ricorso all'articolo 4 diventa un modo per sfuggire ad un dato di fatto e cioè che quella determinata spesa non può essere, allo stato attuale, coperta con il finanziamento triennale. Per cui, anche la questione posta dal collega Cusimano circa la spesa effettiva del disegno di legge in esame ha, secondo me, un suo fondamento. Noi stabiliremo con la legge di bilancio quale sarà la spesa per il 1989; si tratta di un modo abbastanza bizzarro di andare avanti e — lo ripeto — noi non possiamo, così come si è fatto fino ad ora, ricorrere per alcune leggi all'articolo 4 della legge numero 47/77 al fine di sfuggire al dato di fatto che non eravamo in grado di dare la relativa copertura finanziaria certa e sicura.

TRINCANATO, *Assessore per il bilancio e le finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRINCANATO, *Assessore per il bilancio e le finanze*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le preoccupazioni del presidente della Commissione «finanza», onorevole Russo, sono condivise dal Governo, in quanto quest'anno, per la prima volta, si è mantenuto alla legge di bilancio il carattere rigorosamente formale che le è proprio. Questo però ha comportato che numerose esigenze, che prima trovavano allocazione nel bilancio della Regione, non hanno potuto essere soddisfatte con quello strumento, per cui il Governo ha predisposto alcuni disegni di legge in modo da non fare svolgere al bilancio della Regione un ruolo di supplenza nei confronti di una norma sostanziale. In riferimento alle problematiche sollevate dal Presidente Russo, abbiamo cercato di accelerare le riforme delle procedure di spesa, attualmente all'esame della Commissione «finanza». Il Presidente Russo sa che una sottocommissione da lui presieduta è pervenuta ad alcune conclusioni che dovranno essere esaminate dalla Commissione «finanza» per valutare come impostare con cadenza triennale le leggi di spesa. Pertanto su questo argomento, che poi è affine all'altro della programmazione della spesa, dovremo sicuramente



soffermarci. Le preoccupazioni espresse dall'onorevole Russo hanno estrema validità e noi abbiamo il dovere di affrontarle alla ripresa dei lavori d'Aula.

In occasione della presentazione del disegno di legge per il bilancio 1989 vedremo quante spese sono riferibili alla legge regionale numero 47/77.

Per quanto riguarda le osservazioni dell'onorevole Cusimano, debbo rispondere che la formula adottata è idonea e valida perché non sappiamo se le anticipazioni si protrarranno oltre il triennio (ritengo piuttosto che si tratti di una spesa la cui durata interesserà molti anni); anticipiamo delle somme che, ci auguriamo, lo Stato ci restituisca al più presto possibile, indipendentemente da quelli che sono i problemi finanziari.

Ha ragione il presidente della Commissione «finanza» quando afferma che questo caso esula dalle norme di attuazione finanziaria che sono tutta un'altra cosa, poiché si tratta di somme che lo Stato deve restituire alla Regione che le ha anticipate. Per quanto riguarda tali somme il Governo — questa mattina nel corso di una riunione, ed ora ufficialmente — conferma che darà copertura a tutte le esigenze che man mano gli enti locali, i comuni e le province riteranno di manifestare per immettere in ruolo i vincitori dei concorsi: tutte le somme necessarie per i comuni e le province saranno inserite nel bilancio della Regione, in primo luogo con una consistente previsione finanziaria e poi, eventualmente, con una stanziamento integrativo da effettuare in sede di variazioni di bilancio, in quanto man mano andremo a verificare quali somme saranno necessarie.

Sono convinto che i venti miliardi, previsti dal disegno di legge in esame per il 1988, siano sufficienti; qualora per il 1989 fossero necessari altri finanziamenti, il Governo si assume l'impegno di soddisfare appieno le esigenze dei comuni e delle province che avranno espletato tutti i concorsi per cui è stata concessa la deroga con l'articolo 6 della legge 28 marzo 1988, numero 99.

Per quanto riguarda la richiesta avanzata dall'onorevole Cusimano auspico che tutti insieme troveremo le soluzioni più idonee, nonché per le rimanenti problematiche, proprio per cercare di dare una risposta, la più valida e la più coerente possibile, rispetto al modo in cui abbiamo legiferato. Voglio altresì evidenziare un altro aspetto: la legge approvata dal Parlamento

nazionale doveva, a mio giudizio, essere impugnata dal Commissario dello Stato, perché non si può fare riferimento ad una possibilità solo eventuale di restituire somme anticipate. Questo principio non era stato prima codificato in alcuna norma. O si assume un debito o non lo si assume. Tale però è la situazione che ci si presenta in questo momento: le leggi regionali sono sottoposte dal Commissario dello Stato ad un controllo eccessivamente scrupoloso, il che non avviene però — ed in tal senso rivolgiamo un invito al predetto Commissario dello Stato — per le leggi dello Stato.

**PRESIDENTE.** Onorevole Bono, ritiene di poter ritirare l'emendamento?

**BONO.** Sì, signor Presidente, dichiaro, anche a nome degli altri firmatari, di ritirarlo.

**PRESIDENTE.** L'Assemblea ne prende atto. Pongo in votazione l'emendamento del Governo sostitutivo dell'articolo 3. Il parere della Commissione?

**BARBA, Presidente della Commissione e relatore.** Favorevole.

**PRESIDENTE.** Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 4.

**FERRANTE, segretario:**

«Articolo 4.

1. I fondi attribuiti con la presente legge sono versati agli enti destinatari con somministrazioni semestrali anticipate e non possono essere utilizzati, anche se in termini di cassa, per finalità diverse da quelle per cui sono concessi.

2. A tal fine le somme assegnate vengono versate, a cura dei tesoriери, in apposito conto vincolato, presso uno degli istituti di credito che esercitano il servizio di cassa della Regione

3. Gli interessi maturati sui conti vincolati e le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno sono versati, entro il mese di febbraio successivo, in conto entrate della Regione.



4. In mancanza di tempestivo versamento delle somme suindicate viene sospesa l'erogazione delle successive semestralità».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 5.

FERRANTE, segretario:

«Articolo 5.

1. Per gli adempimenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, della legge regionale 12 febbraio 1988, numero 2, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di lire 1.000 milioni.

2. Per gli anni successivi la spesa predetta sarà determinata a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, numero 47».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— Dall'onorevole Damigella:

«Articolo 5 bis.

Al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 12 febbraio 1988, numero 2, sostituire le parole "all'entrata in vigore della presente legge" con le seguenti altre "dal momento in cui si utilizzano le graduatorie";

— dagli onorevoli Caputummino, Graziano, Galipò, Palillo, Leone:

«Articolo 5 bis/2.

Al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 12 febbraio 1988, numero 2, dopo le parole "graduatorie comunali" sostituire le parole "approvate da non oltre due anni" con le seguenti altre "per le quali, alla data di effettiva utilizzazione delle graduatorie mediante l'immissione in servizio dei vincitori, non siano trascorsi due anni dalla data di approvazione della presente legge";

— dagli onorevoli Caputummino, Parisi e Piccione:

«Articolo 5 bis/3.

Al fine di consentire ai comuni di portare a termine le procedure previste dalla legge regionale 10 agosto 1985, numero 37 e successive modifiche ed integrazioni, i contratti di lavoro accessi in base all'articolo 14 della legge regionale numero 26 del 15 maggio 1986, si intendono prorogati per ulteriori anni 2»;

— dall'onorevole Damigella:

«Articolo 5 ter.

Al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 12 febbraio 1988, numero 2, dopo le parole "approvate da non oltre due anni all'entrata in vigore della presente legge" aggiungere le seguenti altre "e fino al 31 dicembre 1988";

Comunico che per connessione va collegato l'emendamento del Governo:

«Articolo 7 quater.

Al fine di consentire ai comuni di portare a termine le procedure previste dalla legge regionale 10 agosto 1985, numero 37 e successive modifiche ed integrazioni, i contratti di lavoro accessi in base all'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1986, numero 26, si intendono prorogati per ulteriori anni 2».

Dichiaro improponibili a termini di Regolamento l'emendamento articolo 5 bis/3 degli onorevoli Caputummino, Parisi e Piccione e l'emendamento del Governo articolo 7 quater.

DAMIGELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAMIGELLA. Signor Presidente, desidero pregarla, se lei lo ritenesse possibile, di accantonare gli emendamenti articoli 5 bis e 5 ter, a mia firma, considerato che questi potrebbero essere ricompresi negli emendamenti predisposti dal Governo e dalla Commissione.

Ovviamente, mi riservo di riproporli alla sua attenzione dopo aver effettuato tale approfondimento.

PRESIDENTE. Onorevole Caputummino, in considerazione della richiesta avanzata, andrebbe accantonato il suo emendamento articolo 5 bis/2.



CAPITUMMINO. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Gli emendamenti articoli 5 bis, 5 bis/2 e 5 ter sono accantonati.

Così resta stabilito.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 6.

FERRANTE, segretario:

«Articolo 6.

1. L'articolo 7 della legge regionale 12 febbraio 1988, numero 2 è così sostituito:

“1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono composte dal legale rappresentante dell'ente, o da un suo delegato, che le presiede, e da cinque membri eletti dall'assemblea dell'ente o dall'organo deliberante ed in possesso di titolo di studio di grado non inferiore a quello richiesto per la partecipazione al concorso. Negli enti locali l'elezione avverrà con voto limitato ad uno da parte dei rispettivi consigli. Per i concorsi dell'Amministrazione regionale, su proposta dell'Assessore competente, la Giunta regionale delibera la composizione delle commissioni e l'Assessore stesso emana il relativo decreto.

2. Della commissione fa altresì parte un rappresentante scelto tra i designati, entro quindici giorni dalla richiesta, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale presenti nel Cnel. Decorso il termine predetto, in assenza di designazione, la commissione si intende validamente costituita senza il rappresentante sindacale.

3. È facoltà dell'assemblea o dell'organo deliberante dell'ente di aggiungere un membro esperto, quando ciò sia richiesto dal particolare contenuto tecnico delle prove di esame.

4. Le commissioni giudicatrici dei concorsi devono essere nominate entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

5. Trascorso il termine suddetto, ed entro i successivi dieci giorni, in caso di inadempienza, l'Assessore regionale per gli enti locali provvede con proprio decreto, restando l'onere finanziario a carico dell'ente inadempiente, alla nomina delle commissioni medesime, scegliendo i relativi componenti tra funzionari di pubbliche amministrazioni, in servizio o in quiescenza, e tra docenti delle università degli studi statali e delle scuole medie superiori pubbliche.

6. Restano comunque validamente costituite le commissioni nominate dagli enti ed insediate prima dell'emanazione del provvedimento assessoriale di cui al comma 5.

7. Agli adempimenti di cui alle lettere a e b dell'articolo 3 provvede il funzionario di qualifica più elevata dell'ente. Le graduatorie sono approvate dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente.

8. Nei casi previsti dal precedente comma, ove sia prevista la prova pratica di idoneità, la commissione giudicatrice di tale prova per i concorrenti collocati in graduatoria è nominata ai sensi dei primi tre commi del presente articolo”».

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Platania, Palillo, Gulino, Leone e Gueli hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo all'articolo 6:

*Al primo comma, dopo le parole: «Per i concorsi dell'Amministrazione regionale» sostituire le restanti parole con le seguenti: «L'Assessore alla Presidenza delibera con proprio decreto le commissioni concorsuali su parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana».*

BONO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo sull'articolo 6 a nome del Gruppo parlamentare del Movimento sociale, sottolineando che molte delle argomentazioni da noi svolte nelle sedute di ieri e di stamattina sono state recepite attraverso la presentazione dei nuovi emendamenti che hanno dato un taglio diverso, come da noi richiesto, ad alcune delle norme contenute nel disegno di legge in esame.

Un aspetto, invece, su cui il nostro Gruppo non è d'accordo è dato dalla previsione dell'articolo 6, così come predisposto dal Governo e dalla Commissione. In particolare non condividiamo l'impostazione data alla modifica dell'articolo 7 della legge regionale 12 febbraio 1988 numero 2, laddove si prevede la costituzione delle commissioni giudicatrici per la copertura di tutti i livelli dei posti messi a concorso. La modifica non costituisce un fatto marginale, ma un fatto di un'importanza notevole. Già in sede di elaborazione della legge numero



2/88 il Gruppo del Movimento sociale italiano fece quadrato, perché la suddetta legge stabiliva un principio su cui noi ci siamo identificati sin dal primo momento: eliminare ogni possibile discrezionalità da parte delle commissioni giudicatrici che, nel passato e nel presente, spesso hanno lasciato ampi margini di perplessità sull'operato delle valutazioni effettuate in sede di concorso.

L'articolo 7 della legge numero 2/88 di cui viene proposta la modifica — che noi non condividiamo — prevedeva la nomina di commissioni giudicatrici per i livelli superiori al quarto e lasciava, così come era stato previsto dall'articolo 3 della legge numero 2/88, alla competenza del funzionario di massimo livello dell'ente l'onere della predisposizione della graduatoria in base ai titoli e l'eventuale espletamento della prova pratica; questi veniva coadiuvato da un esperto che, negli atti parlamentari della commissione e in Aula, fu identificato, nella stragrande maggioranza dei casi, in un funzionario dello stesso ente preposto al settore amministrativo nel quale copriva il posto di competenza. Oggi, invece, ci troviamo, a distanza di appena cinque mesi dall'approvazione della legge numero 2/88, con una proposta, portata all'esame dell'Assemblea, attraverso cui la maggioranza e le forze politiche che hanno voluto questo tipo di impostazione tentano di fare rientrare dalla finestra il principio della discrezionalità nella scelta che era uscito dalla porta in via definitiva con la legge regionale numero 2/88. Pertanto non condividiamo l'impostazione data alla vicenda e proponiamo formalmente all'Assemblea di votare contro l'attuale formulazione dell'articolo 6. Ciò in quanto dobbiamo fornire risposte coerenti alla gente. Non è logico né corretto che una Assemblea possa, a distanza di cinque mesi, modificare diametralmente un criterio che unitariamente aveva deciso di seguire, in quanto ispirato a principi di correttezza e di oggettività. Non condividiamo che si possa adottare di nuovo il principio della lottizzazione tra i partiti all'interno degli enti per la nomina delle commissioni di concorso.

Noi non accettiamo il principio che si possano di nuovo ripristinare aspettative illegittime rapportate ad un discorso diretto tra componenti delle commissioni e concorrenti che svolgono i concorsi relativi.

Su tale aspetto, signor Presidente, onorevoli colleghi, sottolineiamo la nostra assoluta indisponibilità e ci auguriamo che l'Assemblea non

adotti una decisione in contraddizione con quanto già a suo tempo deliberato in modo che possa, quindi, mantenersi la previsione stabilita dall'articolo 7 della legge numero 2/88, a nostro avviso la più corretta e confacente al principio di oggettività che deve presiedere alla gestione dei concorsi per la copertura dei posti nella pubblica Amministrazione.

PLATANIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PLATANIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non v'è dubbio che molto spesso il ritardo con cui vengono espletati alcuni concorsi deriva, per quanto attiene a quelli banditi dalla Regione (ai quali si rivolge l'emendamento da noi proposto), dai molti impegni che gravano sui suoi funzionari dovendo questi far parte di decine di commissioni, con la conseguenza che le riunioni delle commissioni vengono nel tempo fissate a lunga scadenza o, addirittura, spesso non possono essere tenute. Vorrei precisare che il nostro emendamento contiene un errore che desidererei venisse corretto, nel senso che la dizione «Assessore per gli enti locali» vada mutata in «Assessore alla Presidenza».

Con il presente emendamento all'articolo 6 (laddove si dice: «*Per i concorsi dell'Amministrazione regionale, su proposta dell'Assessore competente, la Giunta regionale delibera la composizione delle commissioni e l'Assessore stesso emana il relativo decreto*») proponiamo di prevedere un iter ancora più celere per la formazione della commissione: essa dovrà essere nominata con un decreto dell'Assessore alla Presidenza su parere, e quindi con la partecipazione, della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

Questo criterio credo sia coerente con il senso politico dell'intero articolo e soprattutto con quanto avviene negli altri enti locali, e in special modo nei consigli comunali. L'articolo 7 della legge regionale numero 2/88 prevede, infatti, che per gli enti locali ed i consigli comunali le commissioni vengano elette dai consigli comunali con voto limitato ad uno.

Ciò mi sembra molto corretto perché tutela le minoranze e, quindi, consente a queste ultime di poter essere rappresentate nelle commissioni di concorso.

Il comma successivo dell'articolo non è coerente con questo principio, poiché la Giunta di



governo è espressione di una maggioranza, e in questo modo si escludono — ed a noi presentatori dell'emendamento è sembrato illogico — i rappresentanti delle minoranze dalle commissioni di concorso.

Noi riteniamo con l'emendamento di uniformare l'articolo alla normativa in vigore e dare la possibilità alla competente Commissione di esprimere un parere circa i criteri con cui devono essere nominate le commissioni. Infatti, signor Presidente ed onorevoli colleghi, è perfettamente inutile che diciamo di volere accelerare le fasi concorsuali, se poi l'Assessore e la Giunta continuano a nominare sempre gli stessi funzionari, probabilmente per la loro fidata capacità di conduzione concorsuale.

Ritengo che si faccia bene ad assicurare a tutti i consiglieri comunali negli enti locali una partecipazione; altresì, si farà bene se la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana potrà fissare i criteri per la formazione della commissione e fornire un parere sulla formazione della stessa.

Ad esempio, si potrà stabilire che ogni funzionario regionale possa far parte di un certo numero massimo — diciamo cento — di commissioni di concorso. Questo criterio potrebbe rappresentare non una limitazione ma un'agevolazione allo svolgimento dei concorsi. E non me ne voglia qualche funzionario regionale se è commissario in più di cento concorsi!

Noi riteniamo, con questo emendamento, di poter tener conto di tutte le forze politiche presenti in Assemblea attraverso il coinvolgimento della competente Commissione legislativa. I criteri e il parere che essa fornirà serviranno, peraltro, a snellire l'iter. Infatti, con tutto quello che il Governo deve decidere e deliberare, la scelta dei vari funzionari ed il dosaggio tra le varie forze politiche bloccherebbero la procedura, senza dare al contempo alle minoranze alcuna garanzia di essere rappresentate.

L'emendamento, pertanto, tende a tutelare due interessi: lo svolgimento celere dei concorsi e la partecipazione nelle commissioni delle forze che in quel momento non fanno parte della Giunta di governo.

Ho ascoltato con estrema attenzione quanto detto, mesi addietro, dall'onorevole Nicolosi quando affermava che la Democrazia cristiana è disponibile a giocare a tutto campo, intendendo con ciò l'avere ruoli — a mio avviso — sia di maggioranza che di minoranza. A tale proposito, faccio presente che oggi i colleghi della

Democrazia cristiana sono in maggioranza ma domani — non lo auguro alla Democrazia cristiana — potrebbero anche essere in minoranza; questo emendamento, pertanto, credo garantisca anche loro.

Per esempio, se a Catania avessimo formulato, per quanto concerne i consigli comunali, una norma che consentisse alla Giunta e non al Consiglio comunale di nominare le commissioni di concorso, non so se i colleghi di un partito di minoranza potrebbero essere contenti della previsione esistente per i concorsi regionali. Ritengo che questo tipo di norma formulata per gli enti locali sia garantista anche rispetto ad un partito di maggioranza relativa, che è minoranza rispetto ad un complesso di forze che si alleano tra di loro; li garantisce nella partecipazione alla fase concorsuale.

Perché non adoperare lo stesso criterio per quanto riguarda i concorsi regionali? Sappiamo che tali concorsi molto sovente sono andati per le lunghe ma spessissimo soprattutto — mi ripeto — ciò è avvenuto per l'impossibilità di convocare le commissioni a causa dei molti impegni dei commissari. Peraltro accade di frequente anche a noi deputati di chiedere di un funzionario, il quale è ripetutamente assente perché impegnato in commissioni di concorso in fase di svolgimento in varie città siciliane. Sulla base delle considerazioni esposte, ritengo che la Commissione, egregiamente presieduta dall'onorevole Barba, potrà fissare un criterio di partecipazione e di formazione cui si dovrà attenere l'Assessore alla Presidenza nell'emettere il decreto di nomina della Commissione di concorso.

È, il nostro, un emendamento che non è stato valutato appieno poiché l'andamento dei lavori di questo disegno di legge non ha permesso che esso fosse esaminato dalla competente Commissione; né ho avuto la possibilità di illustrarlo in sede di Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari. Per questi criteri mi sono permesso, rubando del tempo agli onorevoli colleghi ed alla Presidenza, di soffermarmi al fine di illustrarne la natura e gli obiettivi.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo sull'articolo 6 per manifestare la preoccupazione derivante dal fatto che, volendo



con esso articolo porre riparo ad un equivoco presente all'interno della legge regionale numero 2/88, lo stesso finisca, in realtà, per avere una funzione dirompente rispetto alla stessa legge. Avendo seguito una parte della discussione che c'è stata in Commissione sono certo che non è questo l'intendimento di chi ha presentato l'emendamento poi diventato articolo; però dalla lettura dell'articolo, in sede interpretativa, questi equivoci possono in effetti venire ampiamente fuori.

Credo sia necessario, per spiegare le motivazioni di questa preoccupazione, tornare alla legge numero 2/88 e, in particolare, al combinato disposto dell'articolo 3 e dell'articolo 7. L'articolo 3 della legge regionale numero 2/88, il cui titolo è «Istituzione delle sezioni circoscrizionali dell'impiego e modalità transitorie di accesso», al comma 3 sancisce: «*In attesa dell'attuazione del disposto di cui ai precedenti commi e comunque non oltre il 30 giugno 1989 limitatamente ai primi quattro livelli funzionali, l'assunzione del personale da parte degli enti di cui all'articolo 1 avviene secondo le seguenti modalità*»; descrivendole: i concorrenti presentano la documentazione necessaria agli enti e il funzionario più alto in grado dell'ente (come contenuto successivamente nell'articolo 7) provvede ed assume la responsabilità della formulazione delle graduatorie. È chiaramente detto quindi: per i livelli superiori al quarto. Non potrebbe d'altro canto essere diversamente perché la legge numero 2/88, recependo sostanzialmente la legislazione nazionale, in particolare il decreto Santuz, opera una distinzione tra i primi quattro livelli — per i quali dal 1° luglio 1989 è consentito l'accesso attraverso il punteggio che verrà attribuito dagli uffici di collocamento — ed i livelli successivi per i quali, invece, si procederà con il sistema dei concorsi.

L'articolo 7 della legge numero 2 del 1988 al primo comma stabilisce che «*le commissioni giudicatrici dei concorsi per i livelli superiori al terzo, sono composte dal legale rappresentante...*», descrivendo il modo in cui si provvederà alla formulazione delle commissioni.

C'è quindi una contraddizione palese tra questi due articoli della legge numero 2/88, giacché non è sufficiente il riferimento all'eventuale presenza di una prova di idoneità per l'accesso al quarto livello, per prevedere un regime differenziato laddove si cerca di sancire, invece, un regime identico per tutti gli enti.

Per quanto mi ricordi questa contraddizione fu da me rilevata in sede di esame dell'articolo. Pensavo, allora come adesso, che in effetti si trattasse di una contraddizione palese. L'articolo 6 del disegno di legge in discussione, prendendo le mosse da questa contraddizione e mirando a sanarla, riformula l'articolo 7 della legge numero 2/88 e stabilisce al primo comma che: «*Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono composte dal legale rappresentante dell'ente...*», cassando, sostanzialmente, il periodo dell'articolo 7 della legge che stabiliva: «*le commissioni giudicatrici dei concorsi per i livelli superiori al terzo*». Che l'intendimento non sia, da parte di chi ha presentato l'articolo, quello di estendere a tutti i livelli le commissioni, è chiaro. Però, dal testo, così come è formulato, potrebbe saltare fuori l'interpretazione che le commissioni giudicatrici dei concorsi si devono costituire per tutti i livelli. Questa preoccupazione credo sia reale.

BONO. Inventeranno le prove pratiche per tutti i concorsi.

PIRO. L'ultimo comma di questo articolo prevede questa fattispecie. Credo che questa preoccupazione, se non è immaginaria (e se non lo è, vorrei che qualcuno mi spiegasse perché), potrebbe essere superata aggiungendo una espressione che dice: «*Le commissioni giudicatrici dei concorsi superiori al quarto livello, eccetera...*».

Per quanto riguarda la prova pratica, il problema è superato, come si evince da una lettura del comma 7° e del comma 8°; il comma 7°, infatti, riprende esattamente la formulazione della legge numero 2/88 e stabilisce che «agli adempimenti», quelli di parte formale, provvede il funzionario di grado più elevato dell'ente, mentre, nei casi in cui sia prevista una prova pratica, si procederà alla nomina di una commissione secondo quanto previsto, eccetera. Quindi, onorevole Assessore, le fattispecie sono specificatamente risolte e disciplinate. Resta il problema — e vorrei che su questo venisse detta una parola definitiva: o sì, o no — che, in sede di interpretazione, qualcuno, Commissione provinciale di controllo, od ente locale, faccia in modo che le commissioni, così come previste, possano essere estese fino al primo livello.

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.



CRISTALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, relativamente all'articolo 6 i deputati del Movimento sociale italiano - Destra nazionale intendono far riflettere l'Assemblea regionale siciliana, nella ferma convinzione che, se dovesse essere approvato così com'è formulato nel disegno di legge numero 520/A, tutte le affermazioni di principio incluse all'interno della legge regionale numero 2/88, relativamente ai posti in organico fino al quarto livello, sarebbero completamente negate.

Già l'onorevole Bono, parlando sul primo comma dell'articolo 6 ha evidenziato quali sono le preoccupazioni del Gruppo parlamentare del Movimento sociale. Ricordo che, quando abbiamo discusso in Commissione e in Aula la legge regionale numero 2/88, con grande soddisfazione ci siamo detti: almeno parzialmente, abbiamo la possibilità di presentare ai giovani che aspirano ad occupare un posto una immagine pulita e coerente. Si disse allora, infatti, che i giovani soggetti candidati ad occupare un posto di lavoro avrebbero potuto sapere a priori quale sarebbe stato il punteggio loro attribuito nonché quello dato agli altri concorrenti. Non si sarebbe potuto innescare in alcun modo una polemica legata al cosiddetto clientelismo di carattere politico.

Ma la verità quale è? È pur vero, come è stato rilevato, che le commissioni si prevedono soltanto quando vi siano prove pratiche da effettuare, ma da qui a innescare il meccanismo secondo il quale si prevedono prove pratiche per ogni qualifica, ci vuole poco e niente. E sotto questo aspetto ritengo che la vicenda abbia un contorno umoristico. Perché? Perché precedentemente, ad esempio, fino al quarto livello veniva affidato al vertice burocratico non solo il compito di stilare la graduatoria dei concorrenti, ma anche quello di verificare la idoneità del vincitore del concorso ad occupare quel posto. Viene sollevato il problema — a mo' d'esempio — che in un comune il segretario generale non può provvedere a verificare la idoneità di un autista o di un elettricista. Allora, pensate che a questo punto il segretario generale non possa forse avvalersi, come si avvale in moltissime altre occasioni, degli apparati burocratici e tecnici del proprio comune?

Se il segretario generale, dopo avere stilato la graduatoria, deve in qualche maniera verificare la idoneità di un falegname, chiama il capo dell'ufficio tecnico, lo fa assistere alla piallatura di una tavola di legno, dopo di che il

capo dell'ufficio tecnico rilascerà una certificazione nella quale si dice che la tavola di legno è stata piallata bene.

In questa maniera, invece, cosa si vuole? Che ad assistere alla piallatura di una tavola di legno non sia un ingegnere, il capo dell'ufficio tecnico, ma cinque bravi esperti che vengono nominati da un consiglio comunale.

Già assaporo lo spettacolo dato da un elettricista, che deve inserire una spina in una presa — o aggiustarla — osservato attentamente dai cinque commissari nominati dal Consiglio comunale che devono verificarne l'idoneità nel compiere tali operazioni!

Se venisse approvato l'articolo 6 sarebbe messo in discussione quel principio dell'imparzialità cui si era informata la legge regionale numero 2/88. Assisteremmo, altresì, a una miriade di prove pratiche inventate in tutti gli enti locali; conseguentemente la problematica connessa alla nomina dei componenti attraverso il voto limitato ad uno (il che — per carità! — dà la possibilità di rappresentare tutte le forze politiche in Assemblea) verrebbe richiamata anche per scegliere un autista. E questo — badate! — non per esaminare o valutare i criteri, ma soltanto per accertare la idoneità; per cui potrebbe verificarsi che un vincitore di concorso per titoli (perché questo tipo di concorso non viene assolutamente modificato dall'articolo 6) venisse dichiarato decaduto da una commissione eletta dal Consiglio comunale. In tal modo verrebbero vanificate tutte le grandi battaglie tenute qui in Aula a proposito della oggettività dei criteri per la occupazione dei posti.

Noi pensiamo che l'Assemblea regionale siciliana debba ritornare a discutere su questo punto. Per quanto riguarda, invece, l'emendamento presentato dall'onorevole Platania, ci sembra di poter condividere le sue argomentazioni. E ciò anche per una certa omogeneità con la legge regionale numero 2/88. È bene sottolineare per l'ennesima volta che il disegno di legge numero 520/A è un po' figlio della legge regionale numero 2/88. Ricordo perfettamente che, per quanto riguarda tutti gli aspetti demandati al Presidente della Regione o anche all'Assessore al ramo, volta per volta, veniva richiesto il parere della Commissione legislativa competente.

L'Assessore per gli enti locali ricorderà che, in riferimento al decreto per la valutazione dei titoli, e quindi per la determinazione dei punteggi, la legge regionale numero 2/88 obbli-



gava — prima dell'emanazione formale del decreto dell'Assessore per gli enti locali — la prima Commissione legislativa non soltanto ad esprimere un parere, ma anche ad approvare i criteri proposti in detto decreto.

Ci pare di potere condividere questa parte della normativa anche per un'altra ragione: mentre per quanto riguarda gli enti locali, i comuni e le province, in effetti c'è un organo deliberante diversificato dall'esecutivo — il che significa che nell'organo deliberante si ha una presenza della minoranza e viene garantita, in un certo senso, una rappresentanza di chi dissente o la pensa in maniera diversa —, questa possibilità non è dato avere in una commissione di concorso nominata esclusivamente dall'esecutivo.

Pensate al Governo Nicolosi e vi renderete conto di come sia possibile che un esecutivo non si metta d'accordo sulla nomina di una commissione, anche se si tratta di nominare dei componenti all'interno di uno stesso esecutivo, dove non c'è quindi, o non dovrebbe esserci, opposizione.

Alla luce di quanto detto ci sembra corretto il tentativo dell'onorevole Platania di fare in maniera tale che la nomina della commissione di concorso sia sottoposta al parere della prima Commissione legislativa. Ribadisco: non è assolutamente possibile che un esecutivo con una propria delibera determini i criteri e scelga i nomi dei rappresentanti con una procedura diversa da quella degli enti locali minori, dove, essendovi un organo deliberante ed un organo esecutivo, i componenti delle commissioni di concorso vengono nominati dal primo dei due organi esecutivi.

TRICOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRICOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio brevemente richiamare alla vostra attenzione il senso dell'intervento da me pronunciato stamattina, in sede di discussione generale, nel corso del quale ho messo — o, meglio, ho cercato di mettere — in evidenza i punti di arretramento del presente disegno di legge rispetto alla legge 2 varata nel febbraio di quest'anno. Ho detto che questo punto di arretramento lo si poteva notare sia sul piano numerico, per quanto riguarda le possibilità di carattere occupazionale offerte dalla pubblica Am-

ministrazione, sia sul piano finanziario. Ho aggiunto anche che forti perplessità dovevano essere nutrite circa quelle esigenze di chiarezza e di trasparenza che pur erano state introdotte in modo chiaro nell'articolazione della normativa della legge numero 2.

A questo proposito ho richiamato l'intervista concessa dall'Assessore per gli enti locali, onorevole Canino, appena poche settimane fa, al "Giornale di Sicilia".

Ho concluso quel mio intervento affermando di avere il fondato sospetto che, in sede di articolazione del presente disegno di legge, certi equilibri, già sconvolti dalla normativa chiara e trasparente della legge numero 2, intendevano essere, sia pure in modo occulto, ripristinati, per consentire la gestione del tradizionale potere clientelare degli enti locali.

Ebbene questo nostro assunto si dimostra attraverso l'esame del presente articolo 6, che, molto sommessamente e molto occultamente — ma chiaramente per chi ha un minimo di perspicacia politica e giuridica — altro non fa se non realizzare un *golpe* strisciante, eliminando praticamente la normativa che, in nome della chiarezza e della trasparenza, era stata inserita con l'articolo 3 della legge numero 2 del febbraio 1988. E a questo punto ecco che certe dichiarazioni, più o meno reticenti e allusive dell'Assessore Canino, rese appunto all'intervistatore del "Giornale di Sicilia", risultano chiare e lapalissiane.

Rispondendo all'intervistatore che gli aveva chiesto in quanti comuni avesse già inviato commissari *ad acta*, l'Assessore Canino rispondeva trattarsi globalmente di 83 e che, in realtà, la situazione si presentava difficile. E ciò, secondo l'Assessore Canino, per le reticenze dei comuni a applicare i meccanismi previsti dalla legge numero 2. L'articolista aggiunge: «Canino si ferma un istante, poi, quasi misurando le parole, lancia l'accusa: "Mi risulta che la maggioranza di delibere per bandire i concorsi adottati dai comuni, anche sotto la minaccia della nomina del commissario *ad acta*, non siano state rese esecutive dalle Commissioni provinciali di controllo; perché i comuni, talora in buona fede ma talora anche volutamente, hanno sbagliato le delibere. Ci sono casi in cui oltre la metà delle delibere di un comune sono sbagliate"».

«E l'Assessorato come reagisce?» aggiunge l'intervistatore. Risponde l'Assessore Canino: «Abbiamo inviato richieste di chiarimenti, ci



sono comuni che ancora non rispondono, svolgeremo azioni per controllare i motivi per i quali le deliberazioni non sono diventate esecutive. La mia sensazione è che talora ci siano dei tentativi per sfuggire alle scadenze e ai meccanismi previsti dalla legge sulle procedure consorsuali».

Quindi c'è stato e c'è in corso una remora molto chiara da parte dei comuni, per vanificare le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge numero 2/88. Perché i comuni operano questa forma di resistenza passiva attraverso la compilazione di delibere sbagliate? Perché, evidentemente, i comuni e le amministrazioni provinciali non gradiscono che al potere politico degli enti locali, potere naturalmente discrezionale e clientelare, si sostituisca la generalità, l'astrattezza della legge, poichè i livelli inferiori vengono ad essere, con la legge numero 2/88, affidati appunto a criteri certi, fermi, chiari, cristallini e precisi; cioè a dire: alla valutazione pura e semplice dei titoli in cui la discrezionalità della commissione giudicatrice non esiste più; tant'è vero, appunto, che l'articolo 3 della legge numero 2 stabilisce che, per la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria, basta il vertice burocratico delle amministrazioni comunali e provinciali.

Da qui, appunto, la resistenza passiva dei comuni e delle province che si vedevano sfuggire in questo modo un potere clientelare e discrezionale con cui hanno fatto il bello e il cattivo tempo in questi quarant'anni di vita democratica.

Non potevano certamente i comuni tollerare, e con essi le amministrazioni provinciali, che alla facoltà discrezionale di una commissione giudicatrice, evidentemente in mano alle maggioranze presenti nei vari comuni, si potesse sostituire l'astrattezza, la generalità della legge mediante una valutazione obiettiva del vertice burocratico. Questa è la realtà!

Quindi, noi denunciavamo che, con questo articolo 6, si vuole realizzare un vero e proprio *golpe* che ho chiamato strisciante ma che adesso, attraverso la denuncia che viene fatta dal Movimento sociale italiano-Destra nazionale, risulta abbastanza chiaro.

Noi siamo contro quest'articolo: vogliamo che sia mantenuto il principio della chiarezza, della trasparenza, della cristallinità, che era stato giuridicamente calato nell'articolo 3 della legge numero 2 e che adesso, appunto con l'articolo 6, viene completamente vanificato median-

te un semplice marchingegno; praticamente togliendo dall'articolo 7 della legge regionale 12 febbraio 1988, numero 2, l'inciso che recita «per i livelli superiori al terzo». Con la soppressione di tale inciso, le commissioni giudicatrici rientrano a pieno titolo nei concorsi di tutti i livelli; non soltanto in quelli, come previsto dalla legge numero 2/88, per i livelli superiori al quarto.

Quindi, come diceva giustamente l'onorevole Cristaldi, la discrezionalità di carattere politico, attraverso il ripristino delle commissioni giudicatrici, viene ad essere ristabilita, vanificando il principio di imparzialità fissato dall'articolo 3 della legge 2. Noi a questi complotti, a queste forme di *golpe* non ci stiamo assolutamente! Nelle riunioni avute questa mattina, dopo la sospensione della seduta, con le altre forze politiche e con il rappresentante del Governo, abbiamo presentato alcuni emendamenti, molti dei quali sono stati accolti; essi contribuiscono, se non totalmente quanto meno sotto certe forme (come ho avuto modo di dichiarare in sede di articolato), a ridare fiducia ai giovani circa le prospettive occupazionali. Rilevo al contempo che non intendiamo assolutamente demordere sugli aspetti che afferiscono alla moralità della nostra condotta politica; una moralità che viene offesa da certe forme compromissorie tendenti a ripristinare equilibri di potere che debbono essere definitivamente travolti, onorevoli colleghi, onorevole Assessore, onorevole Presidente! Debbono essere travolti se vogliamo restituire un minimo di fiducia all'opinione pubblica siciliana, e ridare fiducia e stima a noi stessi, nel momento in cui facciamo politica, nel momento in cui legiferiamo.

Questo ritorno alla fiducia nel nostro lavoro politico deve registrarsi: deve ritornare un minimo di passione, deve ritornare un minimo di entusiasmo. Ma condizione a questo fine è — ripeto — l'osservanza di determinati principi morali che esistono, sí, in politica, ed anzi sono quelli che danno alla politica la sostanza che fa della politica stessa uno dei maggiori strumenti della vita civile di un popolo.

Su certe questioni noi non possiamo assolutamente demordere; ecco perché oltre a denunciare i marchingegni sofisticati, ma non puliti, che si vogliono introdurre con questo articolo 6, dichiariamo di essere contro, e quindi non accettare assolutamente, la modifica dell'articolo 3 della legge numero 2/88.



GUELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUELI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando una bugia viene ripetuta, sette, otto, dieci volte, comincia ad acquistare il sapore della verità, e tanto viene martellata fino al punto che ognuno comincia a convincersi che forse le cose che si dicono possono essere vere. Per evitare che in questa Aula comincino a circolare termini come "golpe strisciante", "stravolgimento della legge numero 2", ritengo sia opportuno per tutti noi richiamare la esattezza delle forze politiche di questa Assemblea hanno voluto con l'approvazione dell'articolo 3 della legge numero 2/88. La lettera b di detto articolo recita chiaramente: «*per i posti per i quali è richiesto il requisito del possesso del diploma di scuola media inferiore e una qualificazione o specializzazione professionale, mediante concorso per titoli, valutati ai sensi della lettera a), e superamento di una prova pratica di idoneità che dovrà essere individuata in relazione al posto messo a concorso nel bando medesimo*». I criteri obiettivi che sono previsti all'articolo 3, alla lettera a), rimangono tutti in piedi; le assunzioni che debbono essere fatte da comuni e province debbono rispettare interamente le norme previste da detto articolo.

Noi dobbiamo ricordare che, quando abbiamo approvato la legge numero 2/88, si registrò una incongruenza fra il primo e l'ultimo comma dell'articolo 7 poiché allora si decise che per quanto concerneva le prove pratiche queste non potevano essere affidate al funzionario più alto in carica dell'ente; si prevede allora, al primo comma dell'articolo 7: «*Le commissioni giudicatrici dei concorsi per i livelli superiori al terzo sono composte dal legale rappresentante dell'ente...*». Statuimmo con la legge 2 che, per quanto riguarda i livelli superiori al terzo, quindi dal quarto livello in poi, si doveva costituire una commissione per la prova pratica. All'ultimo comma dell'articolo 7 prevedemmo invece: «*Per quanto riguarda gli adempimenti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 provvede il funzionario di qualifica più elevata dell'ente*».

A questo punto si aveva la contraddizione: questi adempimenti che deve compiere il funzionario più alto in carica comprendono anche la prova pratica oppure è questo palesemente

in contraddizione con la commissione prevista dal primo comma? L'Assessorato degli enti locali emanò una circolare subito dopo l'approvazione della legge numero 2/88, dando indicazione ai comuni e precisando che il complesso di dette incombenze dovevano essere affidate al funzionario più alto in carica; addirittura si arrivò allo stravolgimento dell'articolo 7 — perché erano previste le commissioni — dicendo che il funzionario più alto in carica doveva essere coadiuvato da un esperto. E voglio capire da quale norma di legge discendeva la possibilità di affiancare al funzionario più alto in carica dell'ente un esperto in materia per quanto riguarda la prova pratica.

Il Gruppo parlamentare comunista ha presentato una interpellanza all'Assessore subito dopo l'emanazione di questa circolare, dicendo che: si voleva il pieno rispetto della legge numero 2/88 per quanto riguardava le commissioni giudicatrici; si doveva fare chiarezza circa la previsione per cui il funzionario più alto in carica, coadiuvato dai funzionari del comune, doveva preparare le graduatorie secondo i criteri obiettivi regolarmente stabiliti dalla tabella del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Questo dato era già assodato non solo per il Gruppo parlamentare comunista, ma per l'intera Assemblea regionale siciliana. Quindi, non si venga in quest'Aula a fare della demagogia a buon mercato, perché abbiamo stabilito tutti insieme che il compito di verificare l'idoneità doveva essere affidato al funzionario più alto in carica, secondo criteri obiettivi fissati dall'Assemblea stessa.

Per quanto attiene poi alla prova pratica, invece, abbiamo detto che non si poteva affidare alla discrezionalità di un solo funzionario l'esito della prova pratica, per cui era necessario per maggiore garanzia democratica, e non per una questione clientelare, onorevole Tricoli, che questo compito venisse affidato ad una commissione eletta dai rispettivi consigli degli organi deliberanti, secondo le stesse modalità con cui sono elette le altre commissioni; quindi, con il voto limitato ad uno in modo da garantire la presenza delle minoranze che devono valutare l'operato di questa commissione.

Secondo elemento: questa commissione non deve svolgere una funzione selettiva; non c'è alcuna selezione da effettuare perché alla prova pratica partecipano esclusivamente coloro i quali sono risultati primi in graduatoria nel concorso; e sono quelli che debbono essere assunti...



CRISTALDI. Non è così.

GUELI. Le consiglierei di rileggersi la legge, onorevole Cristaldi, e dirmi poi se è così o no! Intanto mi lasci parlare, così come io ho fatto con lei, senza interrompermi.

La legge statuisce che debbono essere ammessi alla prova pratica esclusivamente i concorrenti fino al numero previsto per le assunzioni.

Non esiste alcuna selezione; semplicemente occorre una prova per vedere, ad esempio, se chi dice di essere in possesso della qualifica di elettricista sappia effettivamente fare, appunto, l'elettricista, senza che ci sia un confronto con un altro soggetto. Lo stesso dicasi per un dattilografo: non sono previsti confronti; si parla di prova di idoneità, e tutto si chiude lì. Quindi, se in quest'Aula questa serie di interventi massicci è indirizzata a perseguire altri fini la cosa non mi riguarda. Per quanto attiene, invece, all'articolo 6 di questo disegno di legge, ribadisco che esso non si discosta dai principi fissati dall'articolo 7 della legge numero 2/88, ad eccezione degli ultimi due commi, il settimo e l'ottavo, in cui viene chiarito in maniera molto puntuale che, per quanto riguarda le funzioni e gli adempimenti connessi alla redazione delle graduatorie, questi devono essere svolti dal funzionario più alto in carica; per quanto attiene, invece, alla prova pratica di idoneità il compito viene assegnato alla commissione.

Pertanto abbiamo due momenti diversi; e ciò per avere una garanzia assoluta che la prova non sia semplicemente portata avanti da un solo funzionario. Ho sempre diffidato dall'affidare ad una sola persona il compito di esprimere giudizi definitivi; una commissione è sempre un organo più democratico e più adatto ad esprimere giudizi del tipo di quelli di cui stiamo discutendo in questo momento.

Per tali motivi, a nome del Gruppo parlamentare comunista, preannuncio che voteremo a favore dell'articolo 6 nel testo esitato dalla Commissione.

CANINO, *Assessore per gli enti locali*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANINO, *Assessore per gli enti locali*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi pare sia giusto che anche il Governo esprima la propria

opinione sull'articolo 6 del disegno di legge in esame. Ritengo che sia sorto — probabilmente per ragioni diverse — un equivoco sul problema della costituzione della Commissione che dovrà valutare le prove di idoneità alla professione. Infatti è stata la prima Commissione legislativa a porre il problema all'attenzione del Governo che, in quella circostanza, si dichiarò favorevole (come ricordava poc'anzi l'onorevole Gueli).

L'Assessorato, che ha dovuto interpretare la legge, ha emanato una circolare ai comuni a seguito dei moltissimi quesiti posti sul tappeto.

Il problema che si poneva era molto evidente: se la prova di idoneità alla professione doveva essere effettuata a cura del vertice burocratico dell'Amministrazione oppure se il vertice burocratico doveva avvalersi di un esperto. Di fronte a tali quesiti, e in carenza di una norma chiarificatrice della legge regionale numero 2/88, l'Assessorato ha emanato una direttiva in modo che i segretari comunali, che chiaramente non hanno la competenza per stabilire se un elettricista (o un autista) è idoneo ad esercitare quella professionalità, si avvalsero, in mancanza di una norma chiara, di un esperto che in questo caso poteva anche essere l'ingegnere capo, o l'ingegnere dell'ufficio acquedotti, secondo le qualifiche per le quali si doveva procedere all'assunzione.

Ritengo, allora, onorevole Cristaldi, che l'articolo 6, così come è stato formulato dalla Commissione ed approvato all'unanimità in sede di prima Commissione — non ricordo se lei fosse presente o assente...

CRISTALDI. Con il mio voto contrario.

CANINO, *Assessore per gli enti locali*. ... chiarisca definitivamente chi abbia la competenza a stabilire la professionalità degli idonei. Tra l'altro, aggiungo che il segretario comunale, o il vertice burocratico dell'Amministrazione, dovrebbe limitarsi a stabilire se il candidato sia idoneo o meno ad assumere servizio. Non mi pare, pertanto, che la trasparenza e la moralità vengano meno se, al posto del vertice burocratico, c'è una commissione nominata dal consiglio comunale e con la partecipazione di più forze, che stabilisce chi siano gli idonei. Non si può affermare che la trasparenza e la moralità consistano nell'affidare esclusivamente ad una persona la possibilità di stabilire se il tizio è idoneo a svolgere le mansioni



di elettricista o di autista. Ritengo che su questo aspetto, per questioni diverse, o per strumentalizzazione, si stia creando un falso problema. E in tale contesto, condivido in pieno quanto diceva l'onorevole Gueli, perché mi sembra che, continuando a parlare di moralità e di trasparenza, un falso problema diventi poi un problema effettivo. Quindi per quanto ci riguarda il Governo è favorevole all'articolo 6 nell'attuale formulazione.

PLATANIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PLATANIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, insieme ai colleghi Palillo, Gueli e ad altri deputati, ho sottoscritto l'emendamento in esame al fine di consentire una maggiore partecipazione ed una garanzia delle minoranze, però, soprattutto per rispetto alla Commissione ed al collega Gueli, che senz'altro avrà esaminato con serietà il problema, riportandolo anche ai precedenti normativi in materia, non reputando fondato il problema, ritengo che il principio del rispetto delle minoranze sia già garantito dall'articolato di legge e dalla norma dell'articolo 6. Non vorrei, pertanto, essere l'unico a sostenere la garanzia della rappresentanza di una minoranza di cui dovrei far parte eventualmente soltanto io, per cui, avendo sentito il parere della Commissione, e nella fattispecie dell'onorevole Gueli, firmatario assieme a me dell'emendamento, ed avendo avuto assicurazione che la Commissione aveva approfondito il problema, dichiaro di ritirare la mia firma dal predetto emendamento. Se ci sono altri firmatari che vogliono mantenere l'emendamento sono liberi di farlo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro firmatario ha dichiarato di mantenere l'emendamento, lo stesso si intende ritirato.

L'Assemblea, pertanto, prende atto del ritiro.

CRISTALDI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a noi, per la verità, pare strano quanto è accaduto attorno all'emendamento Platania, sul quale, già per mio stesso intervento, il

Gruppo del Movimento sociale si era espresso favorevolmente. Abbiamo preso atto della circostanza che l'emendamento Platania portava anche la firma di un parlamentare del Gruppo comunista, e ci sono apparse convincenti le motivazioni addotte dai firmatari di detto emendamento, al punto tale che ancora prima che venisse posto in votazione, nella discussione generale avevamo detto sì all'emendamento condividendone i contenuti e le modalità. Ma, onorevole Presidente, tante cose errate sono state dette da coloro che difendono strenuamente l'articolo 6 del disegno di legge numero 520/A; e l'hanno difeso con la stessa forza con la quale, probabilmente, avevano difeso gli articoli della legge regionale numero 2/88. Sarebbe interessante andare a verificare nei verbali delle Commissioni e nei resoconti stenografici delle sedute d'Aula quali sono stati gli interventi a difesa di quanto era contenuto nell'articolato della legge regionale numero 2/88.

Signor Presidente ed onorevoli colleghi, mantenendo la nostra posizione annuncio il voto contrario del mio gruppo, precisando, signor Assessore per gli enti locali, che il Movimento sociale italiano in Commissione ha votato contro il disegno di legge 520/A, e che non è assolutamente vero il fatto che ci sia stata unanimità. Lei può accertare quanto affermo attraverso i verbali e così verificare con certezza il voto contrario del Movimento sociale italiano.

È stato detto che sarebbe poco trasparente il lasciare soltanto al massimo vertice burocratico il compito di esprimere una idoneità o una inidoneità; è stato detto, altresì, soprattutto dall'onorevole Gueli, che una rappresentanza di 5 elementi, più altri esperti che si mettono insieme per guardare come un meccanico avvita una vite, o come un elettricista attacca una spina, o come un autista fa una manovra, dia maggiori garanzie del segretario generale, ad esempio, di un comune che può avvalersi del comandante dei vigili urbani, del capo dell'ufficio tecnico e di altri.

La verità è un'altra: si è trovato uno stragemma per porre rimedio a una modalità di assunzione che, in un certo senso, aveva escluso dal clientelismo e dalla lottizzazione almeno una parte dei concorsi da bandire nella pubblica Amministrazione. La verità è che si è trovato il meccanismo per ridare a tutte le prove pratiche anche una "valutazione di carattere politico". Questo è il nocciolo della questione, onorevole Presidente! Questa è la ragione per cui



votiamo contro. La graduatoria, infatti, viene formulata attraverso titoli, dunque la commissione non dovrà pronunciarsi su un esame, su un concorso, su un fatto generale, ma dovrà soltanto valutare, specificando la idoneità o la inidoneità. Che significa ciò? Che se un elettricista si è classificato per i titoli primo in graduatoria, una commissione può decidere per la non idoneità.

E come può decidere in senso negativo se quel soggetto ha il titolo professionale acquisito in una scuola dello Stato? Come può farlo una commissione? Ecco la ragione per cui era opportuno che la valutazione dovesse essere fatta dal massimo vertice burocratico. Non si doveva fare altro che, infatti, prendere atto della validità dei documenti presentati, su cui si era già pronunciata una commissione scolastica che ha rilasciato un diploma o un altro titolo. È questa la garanzia che viene data dal massimo vertice burocratico, il quale ha anche la autorevolezza culturale, derivante dal ruolo che egli svolge all'interno dell'apparato burocratico del comune, nel verificare l'attendibilità del documento.

Certo, c'è anche l'aspetto materiale, cioè il dover verificare se l'elettricista conosce la differenza tra il polo positivo e il polo negativo. Ma di questo se ne accorgono tutti, perché qualora i poli fossero invertiti la lampadina non si accenderebbe o si provocherebbe un corto circuito; e non c'è bisogno di un'assemblea di grandi esperti per verificare se la lampadina si accende o se si è provocato un corto circuito. La verità è questa! E c'è anche di più; c'è il fatto che, nel momento in cui un qualsiasi cittadino risulta vincitore di un concorso, nel momento in cui è il massimo vertice burocratico a stabilire la non idoneità del vincitore di concorso, rimane il diritto del vincitore di concorso di perseguire amministrativamente e penalmente il massimo vertice burocratico del comune. La qual cosa non può essere fatta nel momento in cui il pronunciamento è collegiale, in quanto non si può individuare specificatamente la responsabilità individuale amministrativa e la responsabilità penale. Non sarà possibile risalirvi anche perché, individuato il meccanismo e lo stratagemma dell'articolo 6, si troverà probabilmente nella emanazione dei regolamenti degli enti locali anche lo stratagemma del votare segretamente per la idoneità o per la inidoneità. Ciò significa che, anche davanti al Procuratore della Repubblica, chi avrà votato per

la non idoneità potrà dichiarare di aver votato per la idoneità, e, viceversa, non sarà garantito il diritto del cittadino di poter perseguire amministrativamente e penalmente colui che in pratica lo escludesse da un diritto derivante dalla vincita di un concorso. È su questi aspetti, signor Presidente, che il Movimento sociale italiano ha incentrato i propri interventi in Aula.

Dobbiamo prendere atto che tutte le forze politiche, ad eccezione del Movimento sociale italiano, si sono schierate invece per rimettere in gioco un vecchio meccanismo, quasi per ridare a quelle forze che da quarant'anni amministrano la Regione siciliana lo strumento per riportare tutto indietro. Per le ragioni suesposte annuncio il voto contrario dei deputati del Movimento sociale italiano all'articolo 6 del disegno di legge numero 520/A.

PLATANIA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PLATANIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intanto respingo fermamente le insinuazioni che ho sentito fare qui da parte di qualche collega con cui mi si rimproverava per aver cambiato idea sull'articolo 6. Io, nel preannunciare la mia astensione sull'articolo 6, insieme ad altri colleghi che ho consultato per esprimere ed ascoltare da essi quelle autorevoli opinioni di cui ho parlato nell'intervento di poco fa, ho riferito che mi era stato assicurato che la normativa era stata già oggetto di approfondita valutazione da parte della Commissione. Tuttavia ritengo — e lo stesso dicasi anche per altri colleghi che su questo mi hanno confortato col loro parere — che l'articolo 6, così come è formulato, pur risolvendo il problema della formazione delle commissioni concorsuali, non riesce a fornire garanzie assolute di partecipazione da parte degli organi assembleari. Questo vale in maniera particolare per quanto riguarda i concorsi nella Regione. L'articolo 6 — e lo faceva notare l'onorevole Cristaldi nella sua dichiarazione di voto — può consentire qualche volta (ed a noi per la verità così sembrava, non avendo esaminato con sufficiente attenzione questo aspetto) una insufficiente valutazione delle capacità professionali dei concorrenti. Perciò, dichiarandomi d'accordo con alcune perplessità espresse dal collega Cristaldi ed altri, ribadisco che mi asterrò dal



votare. La mia astensione, comunque, signor Presidente ed onorevoli colleghi, vuole sottolineare una insoddisfazione di fondo: nel presentare l'emendamento, infatti, facevo rilevare l'opportunità che coerente dovesse essere lo svolgersi della filosofia della norma nell'articolo e nei suoi vari commi. Per la verità, neanche la Commissione è riuscita a fornire sufficienti controdeduzioni, tali da convincere me e gli altri colleghi sulla bontà del contenuto dell'articolo.

Per questo motivo ho ritirato la firma dall'emendamento e non l'emendamento signor Presidente. E ciò anche perché a nessuno di noi, pur ritenendo di essere nel giusto, piace ritrovarsi solo. Ritengo, tuttavia, che l'articolo 6 non garantisca ancora in modo completo le fasi concorsuali. Soprattutto, in riferimento ai concorsi regionali, non garantisce — lo ribadisco, auspicando che l'Assessore e la Giunta di governo stabiliscano un apposito calendario per i partecipanti — che i funzionari regionali non abbiano più di cento nomine concorsuali in tutto il territorio della Regione siciliana; e perciò si dilatano enormemente i tempi dei vari concorsi. Per tali considerazioni non sono soddisfatto.

Avendo compreso, comunque, che l'emendamento, per il parere contrario del Governo e della Commissione, così com'è avvenuto per gli altri emendamenti soppressivi, aveva poche possibilità di essere approvato in questa Assemblea, ho preferito, d'accordo con altri colleghi, ritirare la mia firma, conservando intero però il convincimento sulla inadeguatezza dell'articolo 6 a risolvere il problema dei concorsi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli D'Urso ed altri il seguente emendamento articolo 6 bis:

«Le graduatorie dei concorsi per posti superiori al quarto livello in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1988, numero 2, devono essere utilizzate dagli enti di cui all'articolo 1 della citata legge per la copertura dei posti vacanti da qualsiasi data e per qualsiasi motivo e disponibili, ove per tali posti i relativi concorsi non siano stati banditi, ancorché deliberati».

Avverto che lo stesso è collegato al seguente emendamento articolo 7 ter, presentato dal Governo:

«Il terzo comma dell'articolo 219 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, numero 16, è sostituito con i seguenti:

“Qualora, nei 24 mesi successivi all'approvazione della graduatoria, si verifichino per rinuncia, decadenza, dimissioni, morte o per qualsiasi altra causa, vacanze di posti nei relativi ruoli organici, l'Amministrazione procede alla loro copertura mediante la nomina dei concorrenti inclusi nella graduatoria e dichiarati idonei che, per ordine di merito, seguono immediatamente i vincitori; sono esclusi i posti istituiti o trasformati successivamente all'approvazione della graduatoria.

I posti di cui al precedente comma sono quelli di pari qualifica funzionale e qualifica professionale.

Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano ai posti per i quali sono stati già banditi, alla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi concorsi”».

Comunico che all'emendamento articolo 7 ter è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento soppressivo:

*Sopprimere l'ultimo comma dell'emendamento aggiuntivo articolo 7 ter del Governo.*

Comunico che all'emendamento articolo 6 bis è stato presentato dagli onorevoli Cusimano ed altri il seguente emendamento soppressivo:

*Sopprimere le parole: «per posti superiori al quarto livello».*

Si inizia con l'emendamento della Commissione soppressivo all'emendamento articolo 7 ter del Governo.

Il parere del Governo?

CANINO, Assessore per gli enti locali. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento articolo 7 ter del Governo, così come modificato dall'emendamento testé approvato.



Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Cusimano all'emendamento articolo 6 bis.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento articolo 6 bis, nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

DAMIGELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAMIGELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo solo per comunicare che, essendo stati approvati gli emendamenti articolo 6 bis e articolo 7 ter, ritiro gli emendamenti a mia firma articolo 5 bis e articolo 5 ter, di cui avevo chiesto l'accantonamento, in quanto già compresi negli emendamenti testé approvati.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Onorevole Capitummino, mantiene o ritira il suo emendamento articolo 5 bis/2?

CAPITUMMINO. Signor Presidente, dichiaro di ritirarlo per le stesse motivazioni esposte dall'onorevole Damigella.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Comunico che è stato presentato dall'onorevole D'Urso il seguente emendamento:

«Articolo 6 ter.

All'articolo 2 della legge 12 febbraio 1988, numero 2, è aggiunto il seguente comma:

«Ove esistano più graduatorie approvate da non oltre due anni utilizzabili per i medesimi posti, la disposizione di cui al primo comma si applica avendo riguardo all'ultima graduatoria».

Il parere della Commissione?

BARBA, *Presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

CANINO, *Assessore per gli enti locali*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 7.

LEONE, *segretario f.f.*:

«Articolo 7.

1. La pubblicazione dei bandi di concorso nella Gazzetta ufficiale della Regione prevista dall'articolo 6 della legge regionale 12 febbraio 1988, numero 2, è effettuata gratuitamente per i comuni, le province siciliane e loro aziende e consorzi».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Gueli ed altri il seguente emendamento:

«Articolo 7 bis.

*Compenso per progettazione*

1. Nei progetti di opere pubbliche comunali o provinciali l'aliquota prevista dall'articolo 21 della legge regionale 31 marzo 1972, numero 19, è fissata nella misura del 2 per cento per importi non superiori a lire 150 milioni e nella misura dell'1 per cento per l'eccedenza sino ad un massimo di lire 2.000 milioni ed è ripartita al personale tecnico direttamente impegnato nella redazione del progetto, nella relativa contabilità e nella vigilanza, con le riduzioni di cui all'articolo 20 della legge regionale 26 gennaio 1973, numero 21.

2. I compensi di cui al comma precedente non concretano remunerazioni di prestazioni rientranti nell'omnicomprensività delle retribuzioni spettanti ai dipendenti tecnici».

GUELI. Signor Presidente, dichiaro, anche a nome degli altri proponenti, di ritirare l'emendamento.



PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Capitulmino, Graziano, Galipò, Palillo e Leone il seguente emendamento:

«Articolo 7 bis/2.

Il personale dei discolti patronati scolastici, transitati ai comuni in forza della legge regionale numero 93 del 5 agosto 1982, può essere chiamato a svolgere altri servizi di istituto del comune dopo la piena attuazione dei servizi di assistenza scolastica».

Avverto che detto emendamento è collegato all'emendamento articolo 7 quater degli onorevoli Gueli ed altri:

«Il personale dei discolti patronati scolastici, transitati ai comuni in forza della legge regionale 5 agosto 1982, numero 93, dopo avere dato piena attuazione ai servizi di assistenza scolastica, è destinato ad altri servizi di istituto del comune».

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Aiello ed altri il seguente emendamento:

«Articolo 7 ter.

L'Assessore regionale per gli enti locali, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fissa con proprio decreto i criteri per l'istituzione, presso tutti i comuni della Regione, dei servizi trasferiti agli stessi a norma della legislazione vigente e determina i parametri *standard* per l'adeguamento degli organici.

Nelle more della pubblicazione del decreto di cui al precedente comma e dell'approvazione di un apposito provvedimento legislativo, i comuni sono autorizzati a rinnovare le deliberazioni per il mantenimento in servizio del personale, dipendente o autonomo, che ha garantito l'espletamento di servizi comunali».

Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

«Articolo 7 bis.

Il personale dei discolti patronati scolastici, transitati nei comuni in forza della legge regionale 5 agosto 1982, numero 93, può essere chiamato a svolgere altri compiti di istituto del comune, ferma restando la priorità dei servizi di assistenza scolastica».

GUELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUELI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel dichiarare, anche a nome degli altri firmatari, il ritiro dell'emendamento articolo 7 quater di cui il Presidente ha appena dato lettura, voglio evidenziare la situazione che ci aveva spinto ad avanzare tale proposta normativa nell'ambito del presente disegno di legge. È presente in alcuni comuni siciliani del personale transitatovi, ai sensi della legge 5 agosto 1982, numero 93, per attivare il servizio di assistenza scolastica. Poiché in alcuni casi il numero di tali soggetti è sproporzionato rispetto ai compiti da svolgere, peraltro precisati da una apposita circolare, si verifica una situazione abbastanza strana: alcuni comuni, a fronte della necessità di personale che svolga compiti d'istituto, si ritrovano con soggetti che per tali incombenze non possono essere utilizzati e che quindi non fanno assolutamente nulla.

L'emendamento da noi presentato tendeva esclusivamente a dare agli enti locali la possibilità di svolgere i servizi d'istituto impiegando del personale che attualmente non svolge alcuna funzione. Però, poiché ci rendiamo conto che, così come è avvenuto per alcuni emendamenti presentati, il Presidente dell'Assemblea potrebbe dichiarare improponibile anche questo emendamento, manifestiamo l'intento di riproporre il problema dopo la pausa estiva.

PRESIDENTE. L'Assemblea prende atto del ritiro dell'emendamento articolo 7 quater degli onorevoli Gueli ed altri.

GRAZIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAZIANO. Signor Presidente, per motivazione analoga a quella esposta dall'onorevole Gueli, il Gruppo della Democrazia cristiana, primo firmatario l'onorevole Capitulmino, aveva ritenuto di intervenire legislativamente in relazione all'utilizzazione del personale degli ex patronati scolastici. Riteniamo che la materia debba trovare una disciplina urgente, anche perché oggi vi è una condizione di impiego e di utilizzo di estrema sofferenza.

Siamo convinti che sia necessario un intervento legislativo, però, per evitare la dichiara-



zione di improponibilità, anche noi ritiriamo l'emendamento articolo 7 bis/2, riservandoci di presentare un disegno di legge organico atto a risolvere il problema in argomento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

AIELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo brevemente per dichiarare, anche a nome degli altri colleghi del mio gruppo, di ritirare l'emendamento articolo 7 ter, avendo preso atto delle dichiarazioni rese stamane dal Presidente della Regione in ordine alla problematica del precariato.

Riteniamo che la direttiva che il Presidente della Regione si è impegnato ad emanare possa essere efficace per risolvere i problemi posti con la circolare assessoriale.

Pensiamo, altresì, che sarebbe estremamente grave se a settembre, in concomitanza con l'apertura dell'anno scolastico, l'avvio dei servizi di refezione, di trasporto dei bambini e gli altri servizi, attivati in base alla legge regionale numero 1 del 2 gennaio 1979 e da altre leggi regionali di riferimento, non potessero essere attivati.

Prendiamo per buone le dichiarazioni fatte ed auspichiamo che a settembre l'Assemblea possa rapidamente varare un provvedimento di legge organico per risolvere questa complessa e difficile questione che interessa la vita degli enti locali in Sicilia.

PRESIDENTE. L'Assemblea prende atto del ritiro dell'emendamento articolo 7 ter. Onorevole Assessore, lei mantiene l'emendamento sui patronati scolastici o lo ritira?

CANINO, *Assessore per gli enti locali*. Signor Presidente, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 8.

LEONE, *segretario f.f.*:

«Articolo 8.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge trovano riscontro nel bilancio

pluriennale della Regione, codice 07.09 "Finanziamento di attività ed interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza".

2. All'onere di lire 21.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1988, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 9.

LEONE, *segretario f.f.*:

«Articolo 9.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione la delega alla Presidenza per il coordinamento formale del disegno di legge numero 520/A.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvata)

Onorevoli colleghi, avverto che la votazione finale avverrà in una seduta successiva.

Sull'ordine dei lavori.

LEONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiedo il prelievo del disegno di legge numeri 508 - 511/A: «Provvedimenti urgenti a sostegno delle cooperative agricole in attuazione



dell'articolo 10 della legge regionale 15 maggio 1986, numero 24», posto al numero 7 del punto quinto dell'ordine del giorno.

CUSIMANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, potevo anche non prendere la parola perché la risposta poteva darla Lei stesso: in sede di Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari si è deciso un ordine del giorno e si è stabilito altresì di non effettuare alcun prelievo esaminando i disegni di legge nell'ordine di iscrizione all'ordine del giorno stesso. Fermo restando che, esaurito questo ordine del giorno, dovremo riprendere un'altra serie di disegni di legge che non sono stati inseriti ma che dovranno esserlo nell'ordine del giorno successivo. Questa è stata l'intesa fra tutti i gruppi politici; ed è un'intesa che il Presidente dell'Assemblea ha concordato con tutti i capigruppo per evitare appunto le richieste di prelievo. Anch'io, infatti, avrei da richiedere il prelievo di alcuni disegni di legge, ma mi astengo dal farlo per conformarmi alla impostazione data dalla Presidenza dell'Assemblea in sede di Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari.

PRESIDENTE. Onorevole Cusimano, è pur vero che la Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari ha dato un orientamento, però nessuno può vietare ad un deputato — perché l'Assemblea è sovrana — di avanzare una proposta da sottoporre alla valutazione dell'Aula.

Non potevo quindi essere io a dare una risposta all'onorevole Leone, bensì l'Assemblea. Delle volontà espresse la Presidenza prenderà atto come appunto fa in questo momento, in riferimento alla posizione manifestata dal Gruppo del Movimento sociale italiano.

PEZZINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEZZINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritenevo che si procedesse secondo l'accordo raggiunto. La richiesta di prelievo di un disegno di legge, relativo ad un argomento che si trascina da lunga data e per cui qualche mese addietro in occasione di un emendamento presentato ad altro disegno di legge vi è stato

un dibattito e su cui vi sono, così come per altri disegni di legge, delle aspettative, mi induce, chiedere alla Presidenza di valutare con attenzione quale debba essere la risposta sull'istanza di prelievo.

Noi ci adegueremo a quello che la Presidenza deciderà, con l'auspicio che procedendo nell'ordine, così come stabilito, entro la seduta di domani si possa approvare il disegno di legge numeri 508 - 511/A.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, ritengo che nessuno possa negare a ciascun deputato la possibilità di chiedere prelievi o di avanzare proposte similari, e credo che nessuno neghi l'importanza, dal punto di vista sostanziale, della richiesta che è stata avanzata. Debbo però sottolineare all'attenzione dell'Assemblea due fatti: c'è stato un impegno concordato all'interno della Conferenza dei presidenti dei gruppi, e formalmente ribadito dal Presidente dell'Assemblea, di non consentire prelievi e di rispettare l'ordine di discussione dei disegni di legge così come fissato dalla Conferenza stessa; il secondo richiamo è collegato alla coerenza in quello che fa l'Assemblea.

Stamani il Presidente della Regione, per fare fronte ad una situazione che si era determinata nel corso del dibattito aveva proposto il prelievo di un disegno di legge. Proprio in virtù delle motivazioni che adesso ho richiamato, in riferimento alle decisioni assunte dalla Conferenza dei capigruppo ed all'impegno preso dal Presidente dell'Assemblea, lo stesso Presidente della Regione ha convenuto che non era il caso di insistere nella richiesta di prelievo e si è adeguato a quello che era stato l'orientamento dei capigruppo e della Presidenza dell'Assemblea. Se questo orientamento è stato mantenuto fino a questo momento, ritengo che logica e andamento della discussione vogliano che si continui così come si è stabilito, non accedendo quindi a nessuna richiesta di prelievo, anche se fortemente motivata e necessitata; diversamente si aprirebbero problematiche all'interno dell'Assemblea che non ci consentirebbero di procedere nei lavori.

CAPODICASA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.



CAPODICASA. Signor Presidente, intervengo per ribadire la posizione del Gruppo comunista in ordine alle reiterate richieste di prelievo, avanzate nella giornata di ieri e questa mattina, che ci sembra tentino di scardinare l'ordine dei lavori fissato dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari e che l'Assemblea, nella sua sovranità, ha mostrato di volere perseguire.

Ritengo che ciascuno dei disegni di legge iscritti all'ordine del giorno abbia un grande valore politico e sociale (e proprio per tali ragioni è posto all'attenzione dell'Assemblea regionale), per cui non è assolutamente corretto procedere in questa specie di rincorsa allo scavalco che non dà serenità ai lavori dell'Assemblea. Per tali motivi non ci sembra che il Gruppo comunista debba rivedere la propria posizione: coerentemente con quanto sostenuto dalla Conferenza dei capigruppo, e con quanto riproposto ripetutamente in questa Aula, è necessario attenersi rigorosamente all'ordine del giorno proposto e procedere allo svolgimento del punto successivo, come previsto.

PRESIDENTE. Onorevole Leone, mantiene la sua proposta, o la ritira?

LEONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, registro la volontà dell'Assemblea, che vedo decisa ad approvare tutti i provvedimenti all'ordine del giorno, quindi, il fatto che ci si impegni a votare anche questo disegno di legge, ritengo possa farmi ritenere soddisfatto. La necessità prospettata non nasceva da argomentazioni poco corrette — onorevole Capodicasa, mi consenta: il suo non mi è parso un linguaggio molto parlamentare —; mi sono sembrate, invece, apprezzabili le argomentazioni dei colleghi Cusimano e Piro, e quelle, discorsive, dell'onorevole Pezzino. Ribadisco che da parte mia non c'era la volontà di scavalcare nessuno, semmai la preoccupazione che, procedendo con questi ritmi, entro il tempo concordato non si riuscisse ad approvare un provvedimento che consta di un solo articolo — lo ricordo — e che risolverebbe la crisi di un settore gravemente danneggiato.

Aggiungo anche — promettendo che farò il buono, poiché, in ogni caso, anche ad essere

cattivo non guadagnerei niente — che c'è un altro problema da dover discutere, a mio avviso, in questa occasione: non mi pare argomentabile il fatto che le decisioni della Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari siano "una camicia di Nesso". Respingo tale impostazione, non perché non sia disciplinato, ma perché in questa Assemblea rappresento il popolo siciliano e sono uno dei 90 deputati.

Dunque, per il rispetto che nutro nei confronti dell'Assemblea, ritiro la mia proposta di prelievo, tenendo fede all'impegno che tutti i gruppi hanno preso, ritengo anche per conto mio.

Seguito della discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per lo sviluppo delle zone interne» (302 - 309 - 327 - 389/A).

PRESIDENTE. Si passa al numero 2 del punto quinto dell'ordine del giorno: Seguito della discussione del disegno di legge numeri 302 - 309 - 327 - 389/A: «Provvedimenti per lo sviluppo delle zone interne».

Ricordo che l'esame del disegno di legge si era interrotto, nella seduta antimeridiana di oggi, in sede di discussione generale.

MAZZAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che il tema in discussione meriterebbe uno spazio maggiore, non limitato da scadenze orarie, in quanto si lega ad un dibattito culturale e politico che nasce da molto lontano; un dibattito al termine del quale è necessario trovare una risposta, perché è quella risposta che la Sicilia ed il Mezzogiorno chiedono per un riequilibrio della loro economia, facendo sì — come è stato affermato dal Governo nazionale — che la politica del Mezzogiorno diventi la politica del Paese. Ed è per le stesse ragioni che noi riteniamo che la Sicilia non possa risolvere i suoi problemi senza avere chiara in mente la situazione delle zone interne. Quello delle zone interne è il problema principale della Sicilia.

Al riguardo mi consentiranno i colleghi alcune riflessioni che serviranno a porre in evidenza come la questione di cui stiamo discutendo non possa essere limitata all'approvazione di un semplice disegno di legge; si tratta,



invece, di prendere coscienza del problema prioritario del Mezzogiorno, e che tale deve essere considerato dalle forze politiche.

Non è pensabile che si possano affrontare e risolvere problemi che vanno sempre più aggravandosi attraverso affermazioni di corto respiro temporale.

La visione di un Mezzogiorno agricolo indifferenziato, da contrapporre ad un Settentrione industrializzato, con qualche rimarchevole eccezione, è comune a molta storiografia del Novecento.

L'avere distinto all'interno del Mezzogiorno d'Italia aree a diverso livello socio-economico e soprattutto collegate da un differente vincolo con il territorio e le risorse da esso e in esso utilizzabili, è il risultato di un nuovo approccio al problema venuto fuori quando si riuscì a rompere con alcuni schemi, fino ad allora e a torto, ritenuti insostituibili nell'interpretare la storia dell'Italia post-risorgimentale.

Voglio dire: l'intuizione che il Sud della penisola non fosse una realtà monolitica, un serbatoio povero di risorse materiali e ricco, quasi traboccante, di risorse umane che chiedevano soltanto di essere impiegate (localmente nell'agricoltura o, altrove, nell'industria, o quali "braccia e petti" nelle trincee di guerra attraverso le quali il capitalismo industriale del Nord cercava di penetrare e collegarsi con l'Europa dei grandi stati); questa intuizione, dicevo, è relativamente recente e si sviluppa coevolmente al progredire di indagini socio-economiche sul territorio, molto più attente a rintracciare i micro-conflitti sociali o, comunque, a disaggregare il dato complessivo per portare alla luce realtà contraddittorie e proprio per questo molto più significative.

È evidente che le realtà misconosciute, una volta accettate, servono — in misura maggiore di definizioni dogmatiche ripetute, pur se autorevoli — a comprendere e ad esplicitare l'evolversi della storia intesa come successione di fatti e spiegamento di idee. L'esistenza di una realtà a più livelli, dislocata all'interno dell'area geografica meridionale e, per quel che ci interessa, siciliana, può essere provata come esistente a partire dal secolo passato e serve a spiegare le origini di un fenomeno che l'evoluzione successiva, e segnatamente "l'intorno" dell'ultima guerra, hanno reso di latente gravità, sino a concretizzare la macroscopicità degli ultimi venti anni, entro i quali — come si vedrà — vari e concomitanti fattori hanno inciso

per aumentare i segni di squilibrio esistenti fra quelli che si configurano come due mondi in progressivo allontanamento fra di loro.

Un Sud all'interno del Sud, una marginalità fortemente esponenziale nell'ambito di un'altra marginalità di segno egualmente lato.

È evidente che anche in questo caso si finisce per esprimersi nei termini di una generalizzazione che, per ciò stesso, tende a semplificare ed a smussare le differenze presenti all'interno di essa.

Al contrario molteplici sono gli aspetti e le connotazioni esistenti nel cuore delle singole zone interne. E di esse occorrerà, entro certa misura, pur tener conto, se si vuole proporre una ricetta che sia idonea a consentire il rilancio di tali zone.

È, d'altra parte, un corollario della esiguità di risorse e di attività produttive il fatto che, per cercare di sfruttarle e di incentivarle al meglio sino in fondo, sia necessario cercare di impostare una griglia quanto più vicina possibile all'esistente.

Si deve, in ultima analisi, far procedere l'intervento da una analisi capillare di un dato economico quanto più disaggregato dal complessivo quadro ricostruito, adoperando i consueti integratori dello sviluppo socio-economico delle zone interne.

Ciò, al fine — giova ripeterlo — di pensare e commisurare quello quanto più vicino al circoscritto oggetto normativo rappresentato dalla singolare area depressa individuata. E spesso, come vedremo, ciò non basta. Ma su questi problemi consentitemi un rinvio a quando sarà più completo il quadro.

In questa fase mi preme sottolineare quanto quel minimo di generalizzazione del dato, quell'approccio rozzamente dualistico nel classificare le due realtà isolate, sia indispensabile, almeno all'inizio, per poter progredire nell'analisi.

Un ritorno storico, quindi, sia pure — si intende — alla luce di un giudizio economico del "Regno delle due Sicilie": la Sicilia ricca della "polpa", metropolitana o delle zone costiere, e la Sicilia povera, dell'"osso" asciutto — ché anche gli umori sembrano essere stati cavati fuori — delle zone interne che hanno ormai abdicato, e da tempo, anche al ruolo marginalmente rilevante di "fabbriche di uomini".

Innanzi si è accennato al progressivo aumento di squilibrio esistente fra le due aree e soprattutto — e questo è il fenomeno che verosimil-



mente deve allarmarci — del continuo incremento dei ritmi di acceleramento di quella progressione divaricante.

Tale dislocazione economica dualistica non è in via di riassorbimento nel medio e nel lungo termine; al contrario, essa è decisamente orientata verso la proiezione di due differenti modelli di crescita, entrambi insufficienti se rapportati alla crescita del resto del Paese, ma, quel che è più grave, di segno divaricante l'una dall'altra.

È presumibile che, se non si opererà per invertire questa tendenza, sarà inevitabile assistere ad un fenomeno di omologazione in basso della realtà economica della Sicilia. Nei fatti il fenomeno, così come è desumibile dall'esame del recente rapporto Svimez, è già in atto ed investe l'intero Mezzogiorno.

Ciò fa presumere come verosimilmente vicina sia quella soglia oltre la quale, nel permanere di una realtà così gravemente squilibrata, non solo ogni lira di un intervento straordinario nelle aree depresse sarà inutilmente spesa a fini produttivi, ma nella quale gli investimenti nelle aree privilegiate finiranno per essere senza alcun ritorno in termini di sviluppo per il pompaggio e la pressione parassitaria delle limitrofe aree depresse.

Si affaccia, quindi, lo spettro degli anni futuri di una economia di mera sopravvivenza per queste zone, e non solo per esse.

Ciò non deve essere; e bisogna provvedervi finché si è in tempo.

Come da tempo noi socialisti abbiamo avvertito, la questione delle aree interne rappresenta lo "snodo" strategico per lo sviluppo complessivo della Regione.

Solo prendendo coscienza che zone interne ed aree metropolitane e costiere non sono entità separate ma costituiscono un sistema di interdipendenza sociale e produttiva su cui è necessario operare sinergicamente si può credere di superare in modo indenne quello "snodo", al più pagando un costo accettabile in termini di una complessiva analisi di costi-benefici; solo allora l'intervento mirato allo sviluppo dell'area interna assumerà i connotati di un corrispondente decongestionamento e volano di crescita anche per l'area metropolitana che, non bisogna dimenticarlo, è a suo modo anch'essa area depressa nei confronti del Nord italiano ed europeo. Si è detto dell'aggravarsi negli ultimi anni del fenomeno, ed in effetti, pur avendo radici antiche il ritardo delle zone interne, in

epoche passate non presentava l'attuale consistenza.

Nel secolo scorso, e sino ai primi anni del nostro, le aree interne, di grande rilevanza per la composizione del quadro economico della Sicilia, risultavano meglio collegate con l'economia delle città costiere.

Vi era un rapporto ben articolato tra i porti della costa e le miniere estrattive o i latifondi cerealicoli dell'interno.

In vista del loro consistente ed insostituibile apporto alla formazione del prodotto interno isolano, quelle aree trovavano un raccordo continuo e proficuo con gli sbocchi costieri. Erano parte di una struttura, se non proprio unitaria, almeno composita.

L'inesistenza di un'industria di raffinazione e di trasformazione dello zolfo in questi termini finiva con il non pesare o, comunque, con il pesare relativamente nei confronti dell'economia delle aree interne, almeno fino a quando questo stato di cose, peraltro precario dipendendo in larga misura da fattori esterni alla realtà isolana, era destinato a permanere.

Le lobbies capitalistiche poste alla guida di tale processo continuano a rimanere nelle città e, per ciò stesso, larga parte degli effetti incentivanti del benessere venivano ad essere goduti al di fuori delle zone in cui erano prodotti; tuttavia il principio della progressiva separazione delle due colture — perché di questo ai nostri giorni si tratta, pur tenendo conto dei recenti processi di omologazione verificatasi — non è ancora cominciato.

Da questo punto di vista, la scomparsa dell'industria estrattiva dello zolfo e l'espandersi e il prevalere delle zone naturalmente vocate e imprenditorialmente attrezzate, delle colture irrigue ed intensive, segnavano il declino dell'economia, già debole, dell'area interna e il suo progressivo arretramento rispetto agli indici di sviluppo del resto dell'Isola.

In particolare è stato detto che, laddove "la Sicilia dell'albero" si afferma e soppianta quella "del grano", si innescano una serie di processi economici e sociali che si aggiungono al quadro schematicamente già delineato intersecandosi con esso. Si creano fenomeni migratori, altrimenti inspiegabili, dalle zone interne e montuose non più e soltanto verso le coste o alla volta di quei grandi e grossi centri collettori di popolazione che sono i due grandi agglomerati metropolitani di Catania e Palermo, ma anche verso quelle *agrotowns* che, dai dati degli



ultimi censimenti, risultano in controtendenza, accompagnate da una ripresa della crescita demografica (per tutti, vorrei esemplificare segnalando il comune di Canicattì).

Probabilmente su quest'ultimo aspetto, per così dire anomalo rispetto allo spopolamento dell'interno, incidono altri fenomeni, quale ad esempio il generale rallentamento dell'emigrazione all'estero; ma è innegabile che la ragione ultima nel determinarlo sia costituita dall'accennato salto in avanti per l'affermarsi di colture intensive altamente remunerative.

Rimanendo tuttavia al dato complessivo relativo alle zone depresse dell'interno, esso non può che essere letto in senso doppiamente negativo: i comuni ricadenti in dette aree partecipano storicamente alla grande emigrazione (nei cento anni post-unitari più di due milioni di uomini, per cui, tenuto conto del dato complessivo relativo alla popolazione siciliana all'atto della nascita dello stato unitario — circa 2.400.000 abitanti — non è da credere alla suggestione dell'iperbole che consente di riferirsi al fenomeno in termini di una "Sicilia dimezzata"), ma alimentano anche un flusso migratorio interno verso i paesi costieri e le città che si affianca al primo e che continua pressoché inalterato quando, negli ultimi anni, quello si inaridisce.

Si attiva pertanto un fenomeno di spopolamento, di desertificazione umana del territorio, cui corrisponde, per contraltare, il disordinato inurbamento delle due più grandi città dell'Isola e delle loro aree suburbane.

Una storia dell'emigrazione scritta con questi intenti forse basterebbe da sola a spiegare la storia della Sicilia e sicuramente a dar conto della realtà oggi esistente nelle zone dell'interno.

Attualmente nelle zone costiere si trova insediata — ma sarebbe preferibile dire compressa in grossi agglomerati urbani che in talune zone (vedi la costa nord-orientale) sono disposti senza soluzione di continuità ed implicano gravi dissesti ambientali — circa il 70 per cento della popolazione che contribuisce a formare l'80 per cento del reddito complessivo dell'Isola.

Al contrario, nelle zone interne, corrispondenti a più del 70 per cento dell'intero territorio, si trova allocato appena il 30 per cento della popolazione regionale, che prende parte alla formazione di appena il 20 per cento del reddito complessivo. Questi dati evidenziano in tutta la loro drammaticità gli attuali gravissimi

squilibri esistenti; ancora più gravi se si pone attenzione al fatto che le due aree sono destinate a distanziarsi sempre più, rimanendo invariate le premesse strutturali e l'assenza di un intervento opportunamente mirato.

Ed a proposito di interventi, è risultato evidente alla luce degli attenti studi del fenomeno, che alla sua estensione in termini quantitativi e qualitativi ha decisamente contribuito la politica economica nazionale perseguita dallo Stato, ma anche fortemente voluta e sollecitata dagli enti locali, attraverso l'intervento della Cassa per il Mezzogiorno, ed improntata alla creazione di "poli di sviluppo".

Questi teoricamente avrebbero dovuto fungere da centri di attivazione della crescita economica di intere aree attraverso la creazione nell'industria, di centri di raccolta e di mercati in agricoltura, e così via di seguito.

Al contrario, per cause probabilmente legate ad un difetto di programmazione sul territorio e di errata valutazione delle reali vocazioni delle aree interessate, hanno dato luogo ad un impatto confliggente sul territorio, destinato ad acuire le differenze esistenti fra situazioni limitrofe, quando non creandone altre più pesanti.

La disposizione a macchia degli interventi produttivi ha operato nei fatti da elemento catalizzatore di nuovi flussi migratori dalle aree limitrofe indisponibili allo sviluppo, creando ulteriori situazioni di spopolamento e depauperando le poche risorse disponibili all'interno dell'area depressa.

È un processo, questo, di sempre più accelerato svolgimento, che ha visto la Sicilia in prima linea e che ha interessato in egual misura l'industria, l'agricoltura, il terziario e la distribuzione sul territorio della popolazione attraverso meccanismi latamente distorcenti i vecchi consolidati assetti socio-economici ed insediativi, senza fornire in loro vece delle nuove leve organiche di sviluppo.

Per definire le aree interne non esiste un criterio certo ed univoco. Le difficoltà derivano dal fatto che, di volta in volta, secondo le diverse fonti normative e, soprattutto, secondo l'obiettivo che la legge persegue, entro il concetto di zona interna si fanno rientrare realtà territoriali diverse; in definitiva basta modificare gli indicatori socio-economici prescelti come parametri di riconoscimento perché cambino in conseguenza i limiti di detta definizione.

Se ad esempio si ha riguardo alla direttiva Cee 268 del 1975, modificata dalla direttiva 167



del 1984, ci si accorge che essa individua quali aree svantaggiate, ai fini dell'intervento di sostegno all'agricoltura, il territorio interessante ben 223 comuni dell'Isola.

Al contrario, nella recentissima analisi conoscitiva per il confronto, la verifica ed il coordinamento degli interventi programmati nelle "zone interne", pubblicato a cura della Presidenza della Regione e presentato in questi giorni presso la facoltà di agraria dell'Università di Palermo dal professore Emilio Giardina, ci si accorge che vengono prese in considerazione le aree relative al territorio di 117 comuni. La riduzione è stata motivata dal fatto che non si sono ritenute aree interne, anche se svantaggiate, quelle delle isole minori, quelle che si trovano inserite in un "contesto economico-territoriale non svantaggiato" o che presentano un "soddisfacente livello di sviluppo economico" che non pone in luce le motivazioni "socio-economiche e strutturali per cui sono state indicate svantaggiate dalle direttive della Cee".

Vi è quindi una notevole incertezza nel dare un significato rigidamente prefissato alla locuzione "area interna".

Con tali premesse la ricerca ad oltranza di una definizione ogni volta può anche essere inopportuna. Tuttavia un contenuto minimo riscontrabile come costante in ogni zona depressa che voglia farsi rientrare nella definizione suddetta è necessario che venga accertato.

I caratteri riassumibili quali connotati presenti nell'area interna possono, a mio giudizio, essere così elencati.

Innanzitutto viene in prima linea il criterio geofisico; esso da solo non basta, tuttavia serve ad escludere che aree costiere, pur essendo gravemente depresse, possano essere inserite nell'ambito delle prime. Inoltre, l'utilità del riferimento a questo dato riveste una importanza crescente in una prima fase di studio prodromica alla determinazione dell'intervento normativo decrescente nel momento in cui, definendosi politicamente gli obiettivi da raggiungere, si possono individuare delle "aree-programma" scelte in funzione di quegli obiettivi, e talvolta anche indipendentemente all'allocazione sul territorio. Riveste quindi una importanza decisiva nella fase di indagine sulla fattibilità nel testo normativo ancora da emanare.

Secondo criterio: elevato grado di dipendenza dell'area interessata da fattori esogeni al proprio territorio.

È stato detto che se si dovesse fare un bilancio "interno" dei comuni ricadenti in tali aree, ci si accorgerebbe della pressoché totale inesistenza di quantità di ricchezza prodotta localmente.

I flussi economici che vengono spesi all'interno di tali aree vengono infatti da altri enti sovra ed infra-regionali (la Cee, lo Stato, le Regioni, i Comuni), ma in ogni caso da fattori esterni e non certamente da fattori interni.

Inoltre, questa ricchezza prodotta altrove viene spesa improduttivamente in loco, poiché serve all'acquisto di beni durevoli e di consumo prodotti al di fuori della zona stessa. È quindi un flusso monetario di passaggio, destinato a ritornare ai centri nei quali è stato prodotto.

Si instaura pertanto un circolo economico nel quale l'area interna non ha alcun ruolo attivo da rivestire, né come luogo di produzione né come mercato di spesa, dal momento in cui in tale area esiste solo un settore terziario in grave ritardo.

Dal ruolo passivo di tale partecipazione deriva non solo una situazione di svantaggio economico attuale, ma anche l'impossibilità per il futuro di sovvertire, pur con previsione di un intervento straordinario pensato nella stessa ottica, tale situazione di squilibrio.

Corollario del precedente è il dato relativo alla esiguità delle risorse endogene. Esse gravemente difettano e le poche esistenti risultano sfruttate in maniera inadeguata, inversamente proporzionale all'elevato grado di marginalità che riveste l'economia in dette aree.

Altro aspetto: l'inesistenza di attività industriale diversa da quelle legate all'attività di trasformazione di prodotti agricoli e della pastorizia, di prevalente interesse locale, con scarsi e quasi inesistenti sbocchi sui mercati esterni più competitivi. Si ha talvolta la presenza di attività artigianali locali, o l'utilizzazione di lavoratori a domicilio da parte di industrie del Centro e del Nord d'Italia. Vi permangono un bassissimo livello di qualificazione della manodopera e, dall'altro, un insufficiente grado di imprenditorialità.

Discorso analogo può essere fatto per l'agricoltura orientata verso colture poco remunerative e tendenziale verso un consumo locale di prodotti.

I caratteri riferibili alla popolazione residente parlano di una elevata senilità e di una prevalenza dell'elemento femminile, oltre che dell'esistenza di indici demografici di segno negativo.



Le scarse occasioni di lavoro non precario o stagionale, o a domicilio, continuano ad additare "l'andare fuori" come unica possibile soluzione per le nuove generazioni.

Rarefattasi l'emigrazione verso paesi europei ed extra europei, continuano ad essere consistenti i flussi migratori verso i grossi centri urbani ed i centri costieri. D'altro canto, a differenza delle altre aree svantaggiate, nelle zone interne come dato peculiare manca il fenomeno del pendolarismo, che richiederebbe la compresenza di infrastrutture e di servizi sociali, assolutamente inesistenti nelle zone considerate.

Sono questi, con sufficiente grado di approssimazione, i dati riferibili all'area interna che permettono di definire meglio il campo e di procedere con migliore chiarezza nel tentativo di analisi.

Se è vero che il problema del Mezzogiorno condiziona l'intero sistema nazionale, la soluzione del problema del riassetto territoriale dello sviluppo all'interno dello stesso sembra prioritaria rispetto ad ogni intervento che si voglia programmare.

Non è pensabile risolvere il problema del divario Nord-Sud senza risolvere contestualmente i problemi delle zone interne che sono presenti nelle varie realtà locali e regionali.

Questa affermazione è sicuramente da condividere. Del pari si auspica il coordinamento di tutte le agevolazioni e le forme incentivanti al fine di evitare la sovrapposizione delle stesse, tenuto conto della pluralità di interventi che vengono deliberati da più parti.

Queste stesse osservazioni sono contenute nelle dichiarazioni programmatiche del Governo De Mita, ma assai più puntuali e precise al riguardo sono quelle contenute nelle dichiarazioni rese dal Presidente della Regione all'atto del suo insediamento.

Un primo spunto interessante si rinviene nella presa di coscienza che la soluzione del problema relativo alle aree metropolitane riguarda anche il loro coordinamento con le aree interne.

Per queste ultime è considerata assolutamente irrinunciabile l'esigenza di avviare dei progetti integrati di sviluppo mirati contemporaneamente al recupero della qualità della vita, ad una forte riqualificazione culturale, economica e sociale di tutto il tessuto umano che vive in Sicilia.

L'individuazione di temi è sufficientemente precisa; in primo luogo quelli che amo definire le "precondizioni" per l'utilizzo del territorio e per il suo sviluppo: il problema del-

l'acqua, il problema della grande viabilità di penetrazione nelle zone interne della Sicilia, il problema dell'energia ed il problema delle nuove culture della forestazione.

Tale rinnovato interesse delle istituzioni per il problema e per l'urgenza di provvedervi, testimoniano della centralità dello stesso e della carica profetica di alcune intuizioni avanzate in epoca non sospetta dal Partito socialista e — se lo consentite — sostenute da me in moltissime altre occasioni negli anni passati.

Quelle intuizioni non erano il frutto di spregiudicatezza politica ma di un profondo convincimento formatosi a seguito di un'approfondita analisi sulle reali condizioni di vita in alcune aree dell'interno.

Al riguardo non è senza significato il fatto che il problema delle aree interne sia stato individuato dalla Comunità europea già a partire dal 1975.

In effetti, la direttiva del Consiglio numero 268 del 28 aprile 1975, poi modificata dalla 666 dell'80 e dalla 786 dell'82, istituiva un regime particolare di aiuti a favore delle zone agricole svantaggiate della Comunità.

Da un lato il settore dell'iniziativa era, ed è quindi, più limitato poiché si ha riguardo alla sola agricoltura; da un altro è più vasto avendo per referente normativo tutte le aree svantaggiate (comprese quelle costiere).

Tali aree vengono indicate come "quelle minacciate di spopolamento" e composte di territori agricoli omogenei sotto il profilo delle condizioni naturali e di produzione, che devono rispondere simultaneamente alle seguenti caratteristiche: esistenza di terre produttive, poco idonee alla coltura e alla intensificazione, le cui scarse potenzialità non possono essere migliorate senza costi eccessivi e che si prestano soprattutto all'allevamento estensivo; a causa della scarsa produttività dell'ambiente naturale, ottenimento dei risultati notevolmente inferiori alla media quanto ai principali indici che caratterizzano la situazione economica dell'agricoltura; scarsa densità o tendenza alla regressione demografica di una popolazione dipendente in modo preponderante dall'attività agricola la cui contrazione accelerata comprometterebbe la vitalità e il popolamento della zona medesima.

Si tratta di una solida indicazione normativa poi seguita dal legislatore nazionale, con i necessari adattamenti ispiratrici della delibera Cipe numero 3550 del 21 marzo 1981, in base alla



quale sono state designate le aree interessate al disegno di legge che oggi stiamo discutendo.

In tale quadro istituzionale non possono essere dimenticati i piani integrati mediterranei.

Questo importante strumento di sviluppo di un'area regionale all'interno della Comunità ha come fine quello di mobilitare, entro un arco temporale che va dai 3 ai 7 anni, tutte le fonti di finanziamento disponibili — comunitarie, regionali, nazionali e locali — al servizio di un insieme coerente di misure nei principali settori dell'economia.

È significativo che il primo programma integrato mediterraneo rappresentato dalla Sicilia riguardi, fra l'altro, l'area interna comprendente i Nebrodi, le Madonie e parte dei comuni di Enna e Caltanissetta.

Tale programma si sforza di attivare tutti quei settori che promuovono l'intervento produttivo: agricoltura, industria, turismo e servizi.

È importante sottolineare che la nuova metodologia adottata dai Piani integrati mediterranei (contratti pluriennali) fonda un sistema che sarebbe utile prendere a modello anche per gli altri e diversi interventi finalizzati al raggiungimento di paralleli obiettivi strategici.

Sorge, tuttavia, dall'esistenza di questa sommaria di interventi cui sta per aggiungersi la normativa nostra regionale, l'esigenza di un adeguato livello programmatico e di coordinamento. E lo strumento legislativo è già esistente: la legge regionale numero 6 del 19 maggio 1988 predispone la programmazione del coordinamento all'interno del piano (articolo 3) attraverso i vari progetti di attuazione.

A questo punto consentitemi alcune osservazioni più in dettaglio sul disegno di legge in esame. L'obiezione che è stata fatta è quella dell'inutilità e dell'appesantimento che deriverebbe dall'adozione di un provvedimento legislativo tutte le volte in cui sarebbe sufficiente un progetto di attuazione. Ma tale osservazione non mi trova consenziente. Non sarebbe conseguenziale a quanto fin qui detto: l'importanza ed il rilievo che le aree interne assumono per un riequilibrato sviluppo dell'economia siciliana non debbono essere elementi di secondaria importanza ma elementi fondamentali per un processo che si vuole governare; governare il cambiamento, governare le innovazioni, guidare i processi trasformativi. Innanzitutto, come osservazione di fondo, sarebbe stato auspicabile che esso avesse tenuto nel dovuto conto la vasta e documentata raccolta di materiale

operata dalla direzione della programmazione, e di recente pubblicata. Certo manchiamo di questo elemento; elemento che ci è stato fornito proprio qualche giorno fa in un incontro svoltosi presso la facoltà di agraria dell'Ateneo palermitano. Esso costituisce, a mio giudizio, un prezioso elemento aggiornatissimo, un serbatoio di dati ed una dettagliata indagine sull'argomento.

Altri rilievi più tecnici possono essere mossi da alcune disposizioni. Non è ben specificato, visto che il progetto è unico, cosa debba intendersi per quella formulazione triennale del progetto previsto dall'articolo 7 dell'attuale testo. La formulazione in effetti è cosa diversa rispetto all'articolazione triennale di cui all'articolo 2. Alcune competenze, inoltre, come quella prevista dall'articolo 11 a carico del gruppo di lavoro da costituire *ex novo* nell'ambito della direzione della programmazione della Presidenza della Regione, andrebbero meglio definite onde evitare una formulazione troppo generica che valga a vanificare e a banalizzarne i compiti. Preannuncio che presenteremo un emendamento tendente ad affidare sempre all'organo politico le decisioni che dovranno essere assunte ed a considerare l'organo tecnico elemento consultivo sul quale poi operare le scelte di ordine politico.

Riteniamo infatti che il politico debba assumersi il compito di scegliere, mentre il tecnico debba assumere il compito di indicare, di far conoscere e di gestire le scelte e le decisioni che sul piano politico vengono prese.

Mi sembra sia chiaro per tutti, a questo punto, che lo sviluppo delle aree interne costituisce una questione fondamentale da risolvere. Onorevoli membri del Governo, onorevoli colleghi, esso alimenta direttamente il sottosviluppo complessivo della nostra Regione, assieme alla situazione di alcune aree metropolitane.

Voglio insistere ancora su questo punto: non è pensabile, onorevoli colleghi, che si possa sottovalutare il problema delle zone interne o che si possa pensare che sia risolvibile il problema delle "aree metropolitane" senza affrontarlo contestualmente al problema delle "zone interne", integrando, quindi, i due fenomeni tra di loro.

Zone interne ed aree metropolitane: l'intervento nei confronti delle une non può fare a meno — dicevo — degli opportuni collegamenti con quello previsto per le altre. Sorge quindi



la necessità di una programmazione di tutti gli interventi da qualunque parte provengano.

Fino a questo momento uno dei punti di maggiore carenza è stato proprio quello in base al quale ognuno dei livelli istituzionali ha agito autonomamente, magari prefigurando per la stessa area svantaggiata un intervento diverso e nei modi di attuazione e negli obiettivi. Realizzando a volte — non dobbiamo nascondercelo — sovrapposizione di interventi, duplicazioni, sprechi di energia.

La mancanza, quindi, di una strategia unitaria in uno con la sovrapposizione dei piani sono fra le cause strutturali della fin qui verificata vanificazione degli interventi. Il fallimento degli interventi della Cassa per il Mezzogiorno, molti fallimenti della politica regionale, sono la conseguenza della confusione.

Certo non vogliamo con questo mettere in discussione le autonomie; vogliamo sempre più decentrare, vogliamo che ognuno agisca conoscendo meglio il territorio che deve governare: un solo governo per ogni territorio; ma certamente occorre che vi sia una visione più complessiva, una visione strategica, nella quale gli interventi debbono essere integrati e mirati per evitare i fallimenti e, quindi, ormai, dobbiamo prendere coscienza di fallimentari esperienze delle comunità montane.

Bisogna guardare con fiducia alle nuove province regionali, che possono assumere — naturalmente rinnovandole, attrezzandole secondo le indicazioni legislative che la Regione ha dato — il ruolo di collettore principale di tutte le misure di intervento programmate.

È indispensabile, però, che i meccanismi operativi siano diversi già a partire dalle risorse umane. In particolare è auspicabile l'impiego di nuove professionalità. È un tema, onorevoli colleghi, sul quale vorrei che ponessimo molta attenzione. Non mi stancherò mai di sostenere che senza avere risolto il problema umano — quello della capacità professionale, quello della managerialità — non sarà possibile affrontare le situazioni della nostra realtà.

Ma l'insoddisfacente risultato delle politiche fin qui varate non può essere spiegato solo con l'utilizzazione di procedimenti lenti e complessi e per il ricorso a tecniche progettuali inadeguate o scontate; esso dipende in larga misura dalla oggettiva estrema povertà della realtà territoriale in cui si deve operare.

La quasi assoluta mancanza di risorse, il poco consistente supporto di infrastrutture, unite

all'endemica condizione di spopolamento delle zone interne, sono un coacervo di ostacoli che si frappongono all'esito positivo di un intervento tradizionale.

Se da un lato occorre maggiore coordinamento, al tempo stesso è indispensabile che ogni intervento sia fortemente selezionato e mirato, tenendo conto, cioè, di ogni sia pur piccola risorsa esistente nell'ambito della singola area interna la cui economia si vorrebbe incentivare.

Quanto più le risorse risultano rarefatte e marginali tanto più è necessario individuarle e promuoverle in termini di grande specificità. Da ciò la necessità che ogni intervento sia preceduto da una capillare fase di studio del territorio interessato.

L'intervento indifferenziato, l'intervento generalizzato volto a promuovere attività talora inesistenti o da inventare è altamente improduttivo e negativo. Ma anche questo tentativo mi sembra non debba e non possa bastare. Occorre anche uno slancio di fantasia che sopperisca alla strutturale penuria di risorse.

In questo devono soccorrere le nuove professionalità. Una capacità inventiva che batta nuovi sentieri, che utilizzi discipline tecniche all'avanguardia, per identificare una o diverse leve di crescita saldamente ancorate ai dati territoriali, storico-sociali delle popolazioni ivi insediate, senza inventare ciò che non esiste e ciò che non è possibile.

L'attivazione di risorse turistiche e sportive, collegata ad un passato ricco di storia ed alla possibilità di utilizzazione fuori dagli schemi di un bacino artificiale, sono gli elementi che hanno caratterizzato, ad esempio, il recente sviluppo dell'area del comune di Sambuca.

E per fare ciò quell'Amministrazione ha chiesto aiuto a professionalità ed a tecniche nuove (nuove, almeno, per quanto riguarda la burocrazia e la insufficienza delle nostre istituzioni). Esperti di mercato, di tecnica pubblicitaria, possono servire laddove è necessario dare spazio all'attività e alla invenzione.

E nel momento in cui gli interventi tradizionali mostrano la corda, è forse questa la strada, o una delle strade da percorrere, il canale attraverso il quale ad un intervento di spesa corrisponda una adeguata contromisura in termini di produttività degli interventi.

Onorevoli colleghi, concludendo questa mia analisi, vorrei che l'Assemblea prendesse coscienza che il problema delle zone interne non si risolve con il varo di una legge. Esso deve



entrare nella cultura politica della Sicilia così come noi chiediamo che il problema del Mezzogiorno diventi cultura nazionale. Il problema di queste zone deve essere considerato elemento propedeutico, perché senza il riequilibrio del territorio, senza una pari dignità, senza una crescita omogenea del territorio e degli uomini che in esso vivono, senza la piena utilizzazione di queste realtà, sarà difficile affrontare i problemi del domani.

L'oggi è difficile; lo vediamo momento dopo momento. Governare questa realtà noi ancora ce lo sognamo; qui in Sicilia inseguiamo l'emergenza, non abbiamo avuto ancora la capacità di guidare i movimenti, di guidare il cambiamento, di guidare le innovazioni, semmai da inserire le emergenze nel quadro della progettualità e della capacità di intervento. E noi, varando questa legge per la quale ci riserviamo di presentare qualche emendamento — non ultimo quello di ordine finanziario, non perché il problema finanziario sia il problema risolutivo, ma perché esso deve essere la dimostrazione di una dichiarata volontà di volere operare concretamente, non per realizzare opere faraoniche che non abbiano alcun significato, ma per creare strutture che siano in grado di realizzare le cose dette — dimostreremo, onorevoli colleghi, al di là del ruolo di maggioranza o di opposizione all'interno di questa Assemblea, di sapere operare. Questo è un problema che deve investire tutti quanti concretamente. Così come ho avuto modo di dire, quello che ho letto questa sera è parte di riflessioni che ho maturato forse 25 o 30 anni fa; fanno parte anche del periodo dei miei studi universitari. Quelle di cui parliamo oggi sono, dunque, questioni la cui importanza abbiamo avvertito ed intuito molti anni fa. Sarà capace questa classe dirigente siciliana, nel suo insieme, di interloquire sul piano nazionale? Sarà capace questo Governo, o gli altri Governi che verranno, di affrontare questi problemi?

È quello che dobbiamo dire alla nostra gente. Diversamente, sappiamo tutti che il processo di degrado delle zone interne non si fermerà, perché l'attuale strutturazione della società porta a quelle valutazioni che facevano l'altro giorno alcuni economisti i quali, parlando del Sud, dicevano: meglio investire al Nord perché saranno più produttivi gli investimenti; al Sud lasciamo l'assistenza.

Se questo vuole essere il ragionamento che in Sicilia vuole fare pure la classe dirigente,

noi ci opporremo perché vogliamo fortemente cambiare ed invertire la tendenza in corso al fine di dare sviluppo e prospettive certe per avviare almeno a soluzione i problemi. Un grazie all'Assemblea, alla Commissione «finanza» che ha esitato questo disegno di legge che ci consentirà finalmente, dopo 40 anni, di parlare concretamente di zone interne; di ciò mi dichiaro soddisfatto, avendo condotto delle grandi battaglie fin da quando ero ragazzo.

**PRESIDENTE.** La seduta è rinviata a domani, giovedì 28 luglio 1988, alle ore 10,00, con il seguente ordine del giorno:

I — Comunicazioni.

II — Mozioni demandate alla Conferenza dei capigruppo per l'indicazione della data di discussione: numeri 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 41, 43, 45, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56 e 57.

III — Lettura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 83, lettera d), e 153 del Regolamento interno, della mozione numero 58: «Interventi urgenti per assicurare la prosecuzione dell'attività del complesso turistico alberghiero la "Perla Jonica" sito in provincia di Catania», degli onorevoli Platania, Lo Giudice Diego, Lombardo Raffaele, Galipò, Di Stefano, Grillo, Susinni, Coco, Pezzino, Cusimano, Palillo, Leanza Salvatore.

IV — Svolgimento, ai sensi dell'articolo 159, comma terzo, del Regolamento interno, delle interrogazioni (Rubrica «Enti locali»):

numero 205: «Indagine per fare piena luce sulle irregolarità registratesi nell'espletamento delle prove selettive mediante *quiz* del recente concorso per ufficiale amministrativo al comune di Marsala», degli onorevoli Cristaldi, Cusimano;

numero 351: «Accertamento delle eventuali illegalità compiute dall'Amministrazione provinciale di Catania riguardanti provvedimenti per il personale», degli onorevoli Laudani, Damigella, D'Urso, Gulino;



numero 703: «Immediata applicazione da parte dei comuni siciliani della nuova normativa concernente il personale insegnante adibito alla vigilanza ed assistenza degli alunni durante il servizio di mensa», dell'onorevole Ordile.

V — Discussione dei disegni di legge:

1) «Provvedimenti per lo sviluppo delle zone interne» (302 - 309 - 327 - 389/A) (Seguito);

2) «Perequazione dei maggiori costi di energia elettrica in favore delle imprese agricole e provvedimenti relativi alla seconda Conferenza regionale dell'agricoltura» (6 - 53 - 175/A);

3) «Interventi a sostegno delle cooperative a maggiore prevalenza giovanile» (485/A);

4) «Determinazione dei requisiti tecnici delle case di cura private per l'autorizzazione alla gestione» (540/A);

5) «Istituzione del premio Ettore Majorana - Erice - Scienza per la pace» (505/A);

6) «Provvedimenti urgenti a sostegno delle cooperative agricole in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 15 maggio 1986, numero 24» (508 - 511/A);

7) «Interventi della Regione per la realizzazione nella città di Palermo di un monumento in onore dei caduti e dei mutilati del lavoro» (432/A);

8) «Norme finanziarie per l'attuazione della legge di riordino dei servizi socio-assistenziali in Sicilia, 9 maggio 1986, numero 22, e degli interventi e servizi per la terza età» (153/A);

9) «Interventi per lo sviluppo industriale» (237 - 244 - 261 - 477 - 486 - 487/A);

10) «Interventi nel settore della riscossione delle imposte dirette» (484/A);

11) «Interventi per la celebrazione in Palermo di un convegno internazionale per la prevenzione e cura delle tossicodipendenze» (534/A);

12) «Norme per l'incentivazione della metanizzazione in Sicilia» (21 - 71 - 89/A);

13) «Interventi a favore dei lavoratori del comparto agricolo in crisi occupazionale» (460 - 517/A);

14) «Provvidenze in favore dei lavoratori della Sitas Spa di Sciacca» (518/A);

15) «Contributo finanziario per la realizzazione del piano decennale per la viabilità di grande comunicazione» (24 - 73 - 79 - 408 - 417/A);

16) «Intervento per il fermo temporaneo del naviglio» (371/A);

17) «Interventi urgenti nei settori dell'emigrazione e del lavoro» (498/A).

La seduta è tolta alle ore 21,55.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Salvatore Montesanti

Grafiche Renna S.p.A. - Palermo